



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE

Viale Rossini, 22 - 73100 LECCE TEL- 0832 / 396007 – FAX 0832.312319
SITO INTERNET : www.lndpuglia.it/Delegazioni/LECCE - www.lndpuglia.it – mail: cplnd.lecce@figc.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 39 del 30 Giugno 2020

**RIPRISTINATI TUTTI I SERVIZI DEL C.R. PUGLIA PER LE SOCIETÀ
GLI UFFICI RESTANO INIBITI SOLO PER L'ACCESSO AL PUBBLICO**

È possibile contattare il Comitato Regionale Puglia LND dal lunedì al venerdì, nei tradizionali orari di ufficio (9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 370.1528554 ✉ d.mancini@figc.it;
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699017 ✉ g.sforza@figc.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi di denominazione)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al numero di emergenza 3701528554, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie: 9-13/14-16.

FIRMA ELETTRONICA

PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE

Con l'inizio della stagione sportiva 2020 -2021, la FIRMA ELETTRONICA necessaria alle operazioni effettuate dal portale LND, sarà disabilitata automaticamente dal 30 giugno e dovrà essere riabilitata a partire dal 1° luglio 2020 tramite l'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN per poter eseguire tutte le operazioni di tesseramento e iscrizioni ai campionati di competenza.

PRIMA DI PROCEDERE ALLA RIATTIVAZIONE DEL PIN È NECESSARIO CONFERMARE (ALLA VOCE ORGANIGRAMMA - GESTIONE ORGANIGRAMMA) I DIRIGENTI CON DELEGA ALLA FIRMA, PRIMA DI TUTTO IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, SELEZIONANDO L'APPOSITA OPZIONE (FIRMA) NELLA SCHEDA DEL DIRIGENTE PER IL QUALE SI INTENDE RICHIEDERE LA RIATTIVAZIONE DEL PIN. UNA VOLTA CONFERMATI I DATI IMMESSI NELLA SCHEDA PERSONALE NON SARÀ PIÙ POSSIBILE MODIFICARLI, PERTANTO SI CONSIGLIA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE NELL'EFFETTUARE LA SOPRAINDICATA OPERAZIONE.

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN

- È opportuno ricordare che la firma elettronica viene **automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell'organigramma). Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN.** L'abilitazione alla firma elettronica **deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società.**
- Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all'uso del menù **FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE PROFILI → SOSPENSIONE PIN** ha facoltà di sospendere temporaneamente l'uso del PIN personale ad un dirigente della propria società, quindi disabilitare l'uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù **HOME → GESTIONE UTENTI**).

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

a. (STRALCIO COMUNICATI UFFICIALE DELLA F.I.G.C.)

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. di seguito riportati riguardanti i rispettivi oggetti:

Comunicato Ufficiale 234/A del 26/6/2020	Oggetto: Modifica artt. 18 - 19 - 20 e 66 N.O.I.F.
Comunicato Ufficiale 238/A del 26/6/2020	Oggetto: Modifica artt. 95 comma 2 N.O.I.F.
Comunicato Ufficiale 239/A del 26/6/2020	Oggetto: Deroga art. 95 N.O.I.F. s.s. 2020 - 2021
Comunicato Ufficiale 240/A del 26/6/2020	Oggetto: Modifica art.94ter introduzione comma 12bis N.O.I.F.
Comunicato Ufficiale 242/A del 26/6/2020	Oggetto: Deroga art. 72 N.O.I.F.
Comunicato Ufficiale 243/A del 26/6/2020	Oggetto: Modifica regolamento Settore Tecnico parte II

b. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 241/A DEL 26 GIUGNO 2020)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 giugno 2020;

- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C.

- Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2020/2021, che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;

- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza; – viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;

- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2020/2021, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

c. (STRALCIO COMUNICAZIONE DIVISIONE PARALIMPICA E SPERIMENTALE)

Oggetto: Protocollo attuativo per la per la ripresa degli allenamenti delle squadre facenti parte della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale - FIGC.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il Protocollo attuativo per la per la ripresa degli allenamenti delle squadre facenti parte della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale - FIGC.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

a. (STRALCIO CIRCOLARI DELLA L.N.D.)

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano le Circolari della L.N.D. di seguito riportate riguardanti i rispettivi oggetti:

Circolare n. 64 del 26/6/2020 **Variazione attività ex art. 118 N.O.I.F. s.s. 2020 - 2021**

Circolare n. 65 del 26/6/2020 **Circolare 19/2020 Centro Studi Tributarî**

Circolare n. 66 del 26/6/2020 **Art. 94ter delle N.O.I.F.**

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO

CRITERI DI DEFINIZIONE ESITI CAMPIONATI S.S. 2019-2020

Il **Consiglio Direttivo** del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 23 giugno 2020:

Visto l'Art. 218 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 ed avuto presente che lo stesso prevede tra le altre cose che le Federazioni Sportive Nazionali possono adottare provvedimenti relativi all'annullamento, la prosecuzione e la conclusione delle competizioni, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la Stagione Sportiva 2019/2020 nonché i provvedimenti relativi alle complessive modalità di organizzazione e ripresa dei Campionati per la Stagione Sportiva 2020/2021 e ciò in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la Delibera pubblicata sul C.U. della F.I.G.C. N. 197/A del 20 maggio 2020 con la quale veniva disposta l'interruzione delle competizioni sportive organizzate dalla L.N.D. a livello nazionale e territoriale;

Vista la Deliberazione pubblicata sul C.U. N. 214/A della F.I.G.C. del 10 Giugno 2020 con la quale, sulla base dei poteri conferiti alla F.I.G.C., viene fornita delega alla L.N.D. per la compilazione delle classifiche determinando le Società “promosse” e “retrocesse” per ogni singolo Campionato di propria competenza, tenendo conto in ogni caso della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive e tenuto, altresì, conto del numero delle gare disputate da ogni squadra;

Ritenuto che la stessa Delibera N. 214/A fa espresso riferimento alla salvaguardia del primario valore del merito sportivo che caratterizza ogni competizione sportiva raccomandando di tenere conto della situazione di classifica determinatasi al momento della “cristallizzazione” e ciò sia per le “promozioni” che per le “retrocessioni”;

Vista la Delibera della L.N.D. pubblicata sul C.U. N. 324 del 18 giugno 2020 con la quale vengono indicate le linee guida straordinarie relative alla individuazione delle Società “promosse” e “retrocesse” nei Campionati nazionali, regionali e provinciali per la Stagione Sportiva 2019/2020;

Avuto presente che la F.I.G.C. nel Consiglio Federale del 25 giugno 2020 ha ratificato, in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo di Lega dell’11 giugno 2020 ed a seguito di richiesta formulata dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, in deroga a quanto stabilito dall’Art. 49 delle N.O.I.F., il blocco delle “retrocessioni” per i Campionati regionali e provinciali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 con eccezione del Campionato regionale di “Eccellenza” per il quale, lo stesso Consiglio dell’11 giugno u.s., ha deliberato l’effettuazione di 1 (una) sola “retrocessione” per Girone;

Avuto presente, ancora, che la Delibera N. 214/A ha concesso Delega alla L.N.D. ed alle sue articolazioni territoriali di stabilire i criteri relativi alla determinazione delle classifiche all’esito della definitiva interruzione delle competizioni, tenuto conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, con possibilità di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei Campionati della prossima Stagione Sportiva 2020/2021;

Visti i criteri individuati dalla L.N.D. con Delibera N. 324 secondo i quali nell’ipotesi in cui, tra due o più Società interessate alla “promozione” e “retrocessione”, si verifichi parità di punti e di gare disputate prima dell’interruzione definitiva dei Campionati, si fa riferimento all’Art. 51 delle N.O.I.F. (classifica avulsa) tenendo conto che il criterio degli scontri diretti – attesa la straordinarietà della situazione determinatasi – si applica anche se la disputa degli stessi risulta incompleta e che, qualora due o più Società interessate alla “promozione” o alla “retrocessione” (Campionato di “Eccellenza”) che abbiano svolto un diverso numero di gare prima dell’interruzione definitiva dei Campionati e abbiano conseguito parità o disparità di punti, si applica la c.d. *media dei punti*, cioè il rapporto tra il punteggio cristallizzato ed il numero delle gare effettivamente disputate. Qualora dovesse persistere la situazione di parità si fa riferimento all’Art. 51 delle N.O.I.F., tenendo conto che il criterio degli scontri diretti si applica anche se la disputa degli stessi risulta incompleta;

Avuto presente che i Consigli Direttivi dei Comitati Regionali sono delegati a stabilire ulteriori “promozioni”, nei casi di posizioni particolari ai vertici delle classifiche dei Campionati regionali e provinciali di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschili e femminili, ad eccezione di quello di “Eccellenza” maschile;

Vista la comunicazione alla L.N.D. del 10 giugno 2020 a firma del Presidente del S.G.S. che autorizza i Comitati Regionali ad emanare le decisioni per l’individuazione dei criteri per la determinazione delle classifiche finali, con i conseguenti verdetti in merito a “promozioni” e

“retrocessioni” relativamente ai Campionati regionali e provinciali “Allievi Under 17” e “Giovanissimi Under 15” per la Stagione Sportiva 2019/2020;

Tenuto conto che la L.N.D. con Deliberazione N. 324 ha affidato ai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali l'individuazione e la pubblicazione dei criteri di “Ripescaggio” nei Campionati di propria competenza per la Stagione Sportiva 2020/2021;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

di ratificare la “*crystallizzazione*” delle **classifiche** di tutti i Campionati indetti dal Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, siano essi di Calcio a 11, di Calcio a 5, maschile e femminile, nonché per tutta l'attività giovanile, al momento dell'interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive stesse sulla base dei risultati definitivamente omologati.

CLASSIFICHE FINALI DEFINITIVE S.S. 2019-2020

Si invitano tutte le Società Dipendenti a verificare l'esattezza delle sotto elencate graduatorie finali definitive della stagione sportiva 2019-2020, comunicando al Comitato Regionale Puglia eventuali imprecisioni entro e non oltre venerdì 5 luglio 2020 all'indirizzo e-mail a.schirone@figc.it.

CAMPIONATO ECCELLENZA “TROFEO CAFFÈ FADI”

GIRONE UNICO

I CLASSIFICA GENERALE		I CLASSIFICA AVULSA															
Società'	PN	GC	VI	PE	NL	G.F.	G.S.	DIF	PEN	PN	GI	VI	PE	NL	G.F.	G.S.	DIF
1 A.S.D.MOLFETTA CALCIO	60	25	18	1	6	63	21	42	0								
2 U.S.D.CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	54	25	16	3	6	49	18	31	0								
3 A.S.D.UGENTO	43	25	12	6	7	44	30	14	0								
4 A.S.D.VIGOR TRANI CALCIO	41	25	13	7	5	35	32	3	3								
5 A.S.D.BARLETTA 1922	39	25	10	6	9	35	29	6	0								
6 G.S.D.ATLETICO VIESTE	36	25	10	9	6	35	37	2-	0								
7 G.S.D.AUDACE BARLETTA	34	25	11	13	1	32	31	1	0								
8 A.S.D.UNIONE CALCIO BISCEGLIE	31	25	8	10	7	37	36	1	0								
9 F.C. OTRANTO	30	25	6	7	12	21	22	1-	0								
10 GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD	29	25	7	10	8	24	34	10-	0								
11 A.S.D.DEGHI CALCIO	28	25	7	11	7	26	33	7-	0	3	2	1	1	1	2	2	
12 A.S.D.MARTINA CALCIO 1947	28	25	7	10	8	25	33	8-	1	3	2	1	1	1	2	2	
13 A.S.D.TEAM ORTA NOVA	27	25	7	12	6	24	35	11-	0								
14 A.S.D.FORTIS ALTAMURA	25	25	6	12	7	30	43	13-	0								
15 U.S.D.ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO	21	25	7	18	1	23	53	30-	0								
16 A.S.D.SAN MARCO	19	25	4	14	7	23	39	16-	0								

La Società **A.S.D.MOLFETTA CALCIO** è promossa al Campionato Nazionale Dilettanti Stagione Sportiva 2020/2021.

Le Società A.S.D.SAN MARCO(16^ Classificata) retrocede al Campionato Regionale di Promozione Stagione Sportiva 2020/2021.

CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE B

I		CLASSIFICA GENERALE										I CLASSIFICA AVULSA										I MEDIA		
Societa'		PN	GC	VI	PE	NL	G.F.	G.S.	DIF	PEN	PN	GI	VI	PE	NL	G.F.	G.S.	DIF	MP	PG				
1	A.S.D.ATLETICO RACALE	54	25	17	4	3	38	12	26	0								2,25	24					
2	POL.D.VIRTUS MATINO	51	24	15	2	6	54	23	31	0								2,22	23					
3	U.G. MANDURIA SPORT	42	24	12	4	7	46	25	21	1								1,83	23					
4	A.S.D.OSTUNI 1945	43	25	12	4	8	46	30	16	1								1,79	24					
5	A.S.D.A. TOMA MAGLIE	41	25	12	6	5	30	23	7	0								1,78	23					
6	A.S.D.SAVA	40	24	13	9	1	45	27	18	0								1,74	23					
7	A.S.D.TAURISANO 1939	36	25	10	8	6	40	32	8	0								1,50	24					
8	A.S.D.DE CAGNA 2010	29	25	9	13	2	37	37	0	0								1,21	24					
9	U.S.D.ALTO SALENTO	27	24	8	12	3	32	40	8	0								1,17	23					
10	A.S.D.NOVOLI	26	24	7	11	5	28	35	7	0								1,13	23					
11	U.S.D.BRILLA CAMPI	24	24	5	9	9	24	35	11	0								1,04	23					
12	A.C.D.SALENTO FOOTBALL	21	25	5	12	6	28	44	16	0								0,91	23					
13	A.S.D.ATLETICO ARADEO	19	24	5	14	4	28	47	19	0								0,83	23					
14	A.S.D.CAROVIGNO CALCIO	16	24	4	15	4	23	57	34	0								0,70	23					
15	A.S.D.VEGLIE	14	25	3	16	5	20	58	38	0								0,58	24					
16	A.S.D. UGGIANO CALCIO																							

La Società **A.S.D.ATLETICO RACALE** è promossa al Campionato Regionale di Eccellenza Stagione Sportiva 2020/2021.

In riferimento alla compilazione della classifica, il numero degli incontri effettivamente disputati viene ottenuto sommando il numero delle gare vinte, perse e nulle in ottemperanza di quanto disposto nell'art. 53 comma 3 delle NOIF di seguito riportato:

Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE C

		CLASSIFICA GENERALE										CLASSIFICA AVULSA										MEDIA	
Societa'		PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF	PEN	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF	MP	PG			
1	A.S.D.LEVERANO CALCIO	54	22	17	1	3	57	15	42	0									2,57	21			
2	A.S. GOLEADOR MELENDUGNO	55	22	17	1	4	47	19	28	0									2,50	22			
3	F.C.D.SALVE	44	22	13	3	5	47	22	25	0									2,10	21			
4	A.S.D.ATLETICO TRICASE	42	22	12	3	6	44	23	21	0	1	1			1	1	1		2,00	21			
5	A.S.D.SECLI CALCIO	42	22	12	3	6	38	23	15	0	1	1			1	1	1		2,00	21			
6	REAL GALATONE A.S.D.	35	22	10	7	5	36	23	13	0									1,59	22			
7	A.S.D.CAPO DI LEUCA	30	22	9	9	3	31	32	1-	0									1,43	21			
8	A.S.D.CEDAS AVIO BRINDISI	26	22	7	10	5	28	30	2-	0									1,18	22			
9	POL. ZOLLINO A.S.D.	23	22	7	13	2	25	33	8-	0									1,05	22			
10	A.S.D.FUTURA MONTERONI	21	22	5	10	6	24	32	8-	0									1,00	21			
11	A.S.D.COPERTINO CALCIO	20	22	5	11	5	23	41	18-	0									0,95	21			
12	POL.D.CALCIO SOLETO	19	22	5	12	4	25	44	19-	0									0,90	21			
13	A.S.D.ATLETICO VEGLIE	17	22	4	13	5	22	55	33-	0									0,77	22			
14	A.S.D.VIRTUS LECCE	16	22	5	16	1	25	44	19-	0									0,73	22			
15	U.S.D.LATTIANO	8	22	2	18	2	22	58	36-	0									0,36	22			
16	A.S.D. POGGIARDO	E S C L U S A																					

La Società **A.S.D.LEVERANO CALCIO** è promossa al Campionato Regionale di Promozione Stagione Sportiva 2020/2021.

In riferimento alla compilazione della classifica, il numero degli incontri effettivamente disputati viene ottenuto sommando il numero delle gare vinte, perse e nulle in ottemperanza di quanto disposto nell'art. 53 comma 3 delle NOIF di seguito riportato:

Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GIRONE C

I CLASSIFICA GENERALE		I CLASSIFICA AVULSA														MEDIA			
Societa'	PN	GC	VI	PE	NL	G.F.	G.S.	DIF	PENI	PN	GI	VI	PE	NL	G.F.	G.S.	DIF	MP	PG
1 A.S.D.RUFFANO CALCIO	46	19	14	1	4	43	13	30	0	1								12,42	19
2 U.S.D.SPARTAK RUFFANO	41	19	11		8	54	26	28	0	1	1			1	1	1		12,16	19
3 A.S.D.SOCCER DREAM PARABITA	40	19	12	3	4	44	17	27	0	1								12,11	19
4 A.S.D.CURSI CALCIO 2018	41	20	12	3	5	43	20	23	0	1	1			1	1	1		12,05	20
5 A.S.D.VERNOLE CALCIO 2017	37	20	12	7	1	54	44	10	0	1								11,85	20
6 A.S.D.SAN CASSIANO ONLUS	32	19	9	5	5	29	25	4	0	1								11,68	19
7 POL.D.REAL NEVIANO	21	19	6	10	3	25	34	9-	0	1								11,11	19
8 A.S.D.ALESSANO	20	20	5	10	5	26	34	8-	0	1								11,00	20
9 U.S.D.COLLEPASSO	19	19	6	12	1	35	45	10-	0	1								11,00	19
10 A.S.D.NUOVA ANDRANO	17	19	4	10	5	24	38	14-	0	1								10,89	19
11 A.S.D.ARMANDO PICCHI SPECCHIAI	14	19	3	11	5	28	46	18-	0	1								10,74	19
12 A.S.D.SOCCER GREEN SURBO	12	20	3	14	3	14	51	37-	0	3	1	1			2	1	1	10,60	20
13 A.S.D.SAN PIETRO VERNOTICO	12	20	3	14	3	24	50	26-	0	1	1		1		1	2	1-	10,60	20

La Società **A.S.D.RUFFANO CALCIO** è promossa al Campionato Regionale di Prima categoria Stagione Sportiva 2020/2021.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19

GIRONE E

I CLASSIFICA GENERALE		I CLASSIFICA AVULSA														MEDIA			
Societa'	PN	GC	VI	PE	NL	G.F.	G.S.	DIF	PENI	PN	GI	VI	PE	NL	G.F.	G.S.	DIF	MP	PG
1 U.S.D.LATIANO	48	18	15		3	51	11	40	0	1									
2 A.S.D.TALSANO	45	18	14	1	3	64	17	47	0	1									
3 A.S.D.NOVELI	35	18	11	5	2	54	23	31	0	4	2	1		1	5	3	2		
4 A.S.D.SAVA	35	18	10	3	5	49	21	28	0	1	2		1	1	3	5	2-		
5 U.G. MANDURIA SPORT	32	18	9	4	5	41	24	17	0	1									
6 U.S.D.BRILLA CAMPI	25	19	7	8	4	44	45	1-	0	1									
7 A.S.D.VEGLIE	16	18	4	9	5	25	32	7-	1	7	4	2	1	1	10	8	2		
8 A.S.D.DON BOSCO MANDURIA	16	18	4	10	4	34	46	12-	0	5	4	1	1	2	8	8			
9 A.S.D.CEDAS AVIO BRINDISI	16	19	4	11	4	37	41	4-	0	3	4		1	3	6	8	2-		
10 U.S.D.ALTO SALENTO	6	18	1	14	3	24	81	57-	0	1									
11 ASDPS MARUGGIO SOCIAL SPORT	5	18	1	15	2	22	104	82-	0	1									

La Società **U.S.D. LATIANO** vincente girone.

GIRONE F

I CLASSIFICA GENERALE		I CLASSIFICA AVULSA I											MEDIA						
Societa'	PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF!	PEN	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF!	MP	PG
1 A.S.D.FABRIZIO MICCOLI	39	17	12	3	72	12	160	0										12,60	15
2 A.S.D.DEGHI CALCIO	35	16	11	2	44	17	127	0	1	2	1	1	1	3	4	1	1	12,33	15
3 F.C. OTRANTO	35	17	10	1	5	56	18	38	0	4	2	1	1	1	4	3	1	12,19	16
4 A.S.D.FUTURA MONTERONI	23	16	7	6	2	35	29	6	0									11,53	15
5 A.S.D.A. TOMA MAGLIE	21	16	6	6	3	32	22	10	0									11,40	15
6 A.C.D.SALENTO FOOTBALL	19	16	6	8	1	29	36	7	0									11,27	15
7 A.S.D.SALENTO ACADEMY LECCE	11	16	3	10	2	20	52	32	0									10,73	15
8 A.S.D.ATLETICO ARADEO	10	16	3	11	1	27	52	25	0									10,67	15
9 S.S.D.LECCE SOCCER ACADEMY ARLI	1	16	1	14	1	11	88	77	0									10,07	15
10 A.S.D. UGGIANO CALCIO																			

La Società **A.S.D. FABRIZIO MICCOLI** vincente girone.

In riferimento alla compilazione della classifica, il numero degli incontri effettivamente disputati viene ottenuto sommando il numero delle gare vinte, perse e nulle in ottemperanza di quanto disposto nell'art. 53 comma 3 delle NOIF di seguito riportato:

Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

GIRONE G

I CLASSIFICA GENERALE		I CLASSIFICA AVULSA I											MEDIA						
Societa'	PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF!	PEN	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF!	MP	PG
1 A.S.D.CAPO DI LEUCA	37	15	12	2	1	40	13	27	0									12,60	15
2 GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD	34	15	11	3	1	50	15	35	0									12,33	15
3 A.S.D.DE FINIBUS TERRAE	33	15	10	2	3	36	16	20	0									12,19	16
4 A.S.D.POGGIARDO	23	15	7	6	2	21	16	5	0									11,53	15
5 A.S.D.ATLETICO RACALE	21	15	7	8	1	28	31	3	0	3	2	1	1	1	10	4	6	11,40	15
6 A.S.D.UGENTO	21	15	7	8	1	32	45	13	0	3	2	1	1	1	4	10	6	11,27	15
7 POL.D.VIRTUS MATINO	14	15	4	9	2	20	38	18	0									10,73	15
8 A.S.D.ARMANDO PICCHI SPECCHIA	8	15	2	11	2	18	37	19	0									10,67	15
9 A.S. TRICASE A.S.D.	6	16	1	12	3	9	43	34	0									10,07	15

La Società **A.S.D. CAPO DI LEUCA** vincente girone.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GIRONE UNICO

I CLASSIFICA GENERALE		I CLASSIFICA AVULSA I											MEDIA						
Societa'	PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF!	PEN	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF!	MP	PG
1 A.S.D.BITONTO FUTSAL CLUB 2018	71	26	23	1	2	148	68	80	0									12,60	15
2 A.S.D.ITRIA FOOTBALL CLUB	69	26	23	2	1	190	60	130	11									12,33	15
3 A.S.D.FUTSAL BARLETTA	57	26	18	5	3	150	91	59	0									12,19	16
4 A.S.D.ARADEO	50	26	16	8	2	139	120	19	0									11,53	15
5 A.S.D.DREAM TEAM PALO DEL COLLE	44	26	14	10	2	118	85	33	0									11,40	15
6 A.S.D.AZZURRI CONVERSANO	38	26	12	12	2	103	120	17	0									11,27	15
7 A.S.D.SAN FERDINANDO 1942	36	26	11	12	3	114	120	6	0									10,73	15
8 A.S.D.FUTSAL BRINDISI	34	26	10	12	4	115	133	18	0	3	2	1	1	1	15	14	1	10,67	15
9 A.S.D.FUTSAL MONTE SANT ANGELO	34	26	11	14	1	150	149	1	0	3	2	1	1	1	14	15	1	10,07	15
10 A.S.D.FUTSAL ANDRIA	33	26	10	13	3	108	104	4	0									10,07	15
11 A.S.D.AUDACE MONOPOLI	30	26	9	14	3	89	115	26	0									10,07	15
12 A.S.D.ARBORIS BELLI 1979	27	26	8	15	3	109	140	31	0									10,07	15
13 A.S.D.JUST MOLA	24	26	7	16	3	97	139	42	0									10,07	15
14 A.S.D.VOLARE POLIGNANO	21	26	6	17	3	73	129	56	0									10,07	15
15 A.S.D.NEW TEAM PUTIGNANO	20	26	5	16	5	88	141	53	0									10,07	15
16 A.S.D.PUTBOL CINCO BISCEGLIE	14	26	4	20	2	87	164	77	0									10,07	15

La Società **A.S.D. BITONTO FUTSAL CLUB 2018** vincente Campionato.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GIRONE B

		CLASSIFICA GENERALE										CLASSIFICA AVULSA						MEDIA	
Societa'		PN	GC	VI	PE	NL	G.F.	G.S.	DIF	PN	GI	VI	PE	NL	G.F.	G.S.	DIF	MP	PG
1	G.S.D. VIRTUS SAN MICHELE	48	19	15	1	3	102	35	67									2,52	19
2	S.S.D. FUTSAL NOCI 2019 S.R.LI	45	19	14	2	3	82	37	45									2,37	19
3	A.S.D. GIOCO CALCIO TRA AMICII	36	18	12	6		100	87	13									2,00	18
4	A.S.D. FUTSAL LECCE	34	18	10	4	4	63	58	5									1,89	18
5	A.S.D. THURIAE	32	18	10	6	2	74	60	14									1,77	18
6	A.S.D. ATLETICO NOCI	31	18	9	5	4	63	48	15									1,72	18
7	A.S.D. COCOON FASANO	30	18	9	6	3	86	64	22									1,66	18
8	A.S.D. MEDANIA SPORT	27	18	8	7	3	89	76	13									1,50	18
9	ASD. BSSOCCER TEAM FASANO	18	19	6	13		79	96	17-									0,95	19
10	A.S.D. APULIA FUTSAL CLUB	13	19	4	14	1	85	122	37-									0,68	19
11	A.S.D. FUTSAL CAROVIGNO	12	19	3	13	3	73	102	29-									0,63	19
12	A.S.D. GIOVANI CRYOS	11	19	3	14	2	70	121	51-									0,58	19
13	ASDPS MARUGGIO SOCIAL SPORT	9	18	3	15		76	136	60-									0,50	18

La Società **G.S.D. VIRTUS SAN MICHELE** vincente girone.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE

GIRONE UNICO

		CLASSIFICA GENERALE										CLASSIFICA AVULSA						MEDIA	
Societa'		PN	GC	VI	PE	NL	G.F.	G.S.	DIF	PN	GI	VI	PE	NL	G.F.	G.S.	DIF	MP	PG
1	A.S.D. NEW CAP 74	66	23	22	1		122	35	87									2,87	23
2	U.S.D. POLISPORTIVA FIVE BITONTOI	60	22	20	2		110	24	86									2,72	22
3	A.S.D. SOCCER ALTAMURA	57	22	19	3		113	31	82									2,59	22
4	A.S.D. CAPO DI LEUCA	49	22	16	5	1	119	52	67									2,22	22
5	A.S.D. NUOVA ARCADIA	39	22	12	7	3	105	69	36									1,77	22
6	A.S.D. NOX MOLFETTA	38	22	12	8	2	88	64	24									1,72	22
7	A.S.D. ORTHRUS CANOSA	30	23	9	11	3	73	63	10									1,30	23
8	A.S.D. KIDS CLUB CONVERSANO	28	23	9	13	1	72	105	33-									1,21	23
9	A.S.D. BLACK WHITE LEVERANO	26	23	8	13	2	61	85	24-									1,13	23
10	A.S.D. GIOVENTU CALCIO SANSEVEROI	24	23	7	13	3	55	92	37-									1,04	23
11	A.S.D. DONA FIVE FASANO	20	22	6	14	2	42	69	27-	3	2	1	1		4	4		0,90	22
12	A.S.D. ATLETICO MELPIGNANO	20	23	6	15	2	76	108	32-	3	2	1	1		4	4		0,86	23
13	A.S.D. SIRIO	17	22	5	15	2	59	104	45-									0,77	22
14	A.S.D. ESPERIA	14	22	4	16	2	50	111	61-									0,63	22
15	A.S.D. FUTURA MARTINA	4	22	1	20	1	37	170	133-									0,18	22

La Società **A.S.D. NEW CAP 74** vincente Campionato.

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA MAGLIE**GIRONE UNICO**

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	MP	PG
1 A.S.D.MELPIGNANO	30	14	9	3	2	29	9	20	0	2,14	14
2 A.S.D.EURO SPORT ACADEMY	27	14	8	3	3	38	22	16	0	1,93	14
3 A.S.D.RINASCITA REFUGEES	25	13	7	4	2	33	18	15	0	1,92	13
4 A.S.D.PRESICCE ALA DI RISERVA	25	14	8	1	5	24	21	3	0	1,79	14
5 A.P.D.AMICI GIALLOROSSI	23	14	7	2	5	26	18	8	0	1,64	14
6 SSDARLIPOLISPORTIVA GALATONE	21	13	7	0	6	52	29	23	0	1,62	13
7 A.S.D.FOOTBALL CLUB MELISSANO	20	14	6	2	6	38	28	10	0	1,43	14
8 A.S.D.VALESIO SPORT TORCHIAROLO	18	13	5	3	5	29	21	8	0	1,38	13
9 A.S.D.VIRTUS MORCIANO	15	14	4	3	7	28	32	4-	0	1,07	14
10 A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA	7	13	2	1	10	21	33	12-	0	0,54	13
11 A.S.D.GIOVENTU CALCIO SPECCHIA	0	14	0	0	14	4	97	93-	0	0,00	14

La Società **A.S.D. MELPIGNANO** è promossa al Campionato Regionale di Seconda Categoria Stagione Sportiva 2020/2021.

In riferimento alla compilazione della classifica, il numero degli incontri effettivamente disputati viene ottenuto sommando il numero delle gare vinte, perse e nulle in ottemperanza di quanto disposto nell'art. 53 comma 3 delle NOIF di seguito riportato:

Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**CLASSIFICHE FINALI DEFINITIVE S.S. 2019-2020**

Si invitano tutte le Società Dipendenti a verificare l'esattezza delle sotto elencate graduatorie finali definitive della stagione sportiva 2019-2020, comunicando al Comitato Regionale Puglia eventuali imprecisioni entro e non oltre venerdì 5 luglio 2020 all'indirizzo e-mail a.schirone@figc.it.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17**GIRONE G**

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	55	22	17	4	1	75	16	59	0
2 A.S.D.SALENTO ACADEMY LECCE	43	22	13	4	5	55	25	30	0
3 A.S.D.NOVOLI	40	22	12	4	6	39	25	14	0
4 A.S.D.EURO SPORT ACADEMY	38	22	11	5	6	53	30	23	0
5 AMATORI GIOVENTU SPORT	38	22	12	2	8	42	34	8	0
6 A.S.D.SPORTING CLUB LECCE	36	22	11	3	8	49	24	25	0
7 A.C.D.ERCHIE	36	22	11	3	8	35	34	1	0
8 U.S. S.VITO	30	22	9	3	10	42	46	4-	0
9 A.S.D.FUTURA MONTERONI	28	22	9	1	12	41	57	16-	0
10 POL.D.SS. ANNUNZIATA MESAGNE	22	22	6	4	12	31	51	20-	0
11 A.P.D.MEMORY CAMPI	6	22	1	3	18	15	77	62-	0
12 A.S.D.ACCADEMIA CALCIO SAN VITO	3	22	1	0	21	20	84	64-	0

VINCENTE GIRONE G Stagione Sportiva 2019-2020: A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE

GIRONE H

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen				
1 A.S.D.FABRIZIO MICCOLI	57	22	18	3	1	120	21	99	0				
2 A.S.D.SOCCER DREAM PARABITA	51	22	16	3	3	85	26	59	0				
3 F.C. OTRANTO	48	22	15	3	4	70	23	47	0				
4 A.S.D.CAPO DI LEUCA	42	22	12	6	4	52	27	25	0				
5 A.C. NARDO'SRL	41	22	12	5	5	69	16	53	0				
6 A.S.D.ACADEMY CALCIO MAGLIE	38	22	12	2	8	50	32	18	0				
7 A.S. TRICASE A.S.D.	27	22	8	3	11	45	46	1-	0				
8 S.S.D.LECCE SOCCER ACADEMY A RL	21	22	5	6	11	30	48	18-	0				
9 A.S.D.CALIMERA	19	22	5	4	13	32	50	18-	0				
10 A.S.D.DE FINIBUS TERRAE	18	22	5	3	14	27	71	44-	0				
11 A.S.D.VIRTUS	11	22	3	2	17	22	104	82-	0				
12 A.S.D.ARMANDO PICCHI SPECCHIA	2	22	0	2	20	8	146	138-	0				

VINCENTE GIRONE H Stagione Sportiva 2019-2020: A.S.D. FABRIZIO MICCOLI

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15

GIRONE G

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen				
1 A.S.D.SAN GUIDO ACADEMY DMBLE	55	22	18	1	1	70	10	60	0				
2 A.S.D.NOVOLI	49	22	16	1	3	65	13	52	0				
3 A.S.D.EURO SPORT ACADEMY	42	21	13	3	4	57	25	32	0				
4 P.G.S.LUPIAE LECCE A.S.D.	34	22	10	4	6	54	31	23	0				
5 A.S.D.NITOR	30	22	8	6	6	27	30	3-	0				
6 A.S.D.ANTONIO CATAMO VEGLIE	27	22	7	6	7	27	23	4	0				
7 A.S.D.CEDAS AVIO BRINDISI	25	22	7	4	9	26	38	12-	0				
8 A.S.D.SPORTING CLUB LECCE	16	22	4	4	12	22	53	31-	0				
9 A.S.D.SALENTO ACADEMY LECCE	13	22	3	4	13	22	51	29-	0				
10 POL.D.SS. ANNUNZIATA MESAGNE	12	22	2	6	12	17	74	57-	0				
11 A.S.D.UNO DI NOI	6	22	1	3	16	14	53	39-	0				
12 U.S. *LECCE SPA	0	21	0	0	0	0	0	0	0				

* = FUORI CLASSIFICA

GIOR. DATA SQUADRA OSPITANTE SQUADRA OSPITE COD.MOTIV.
05/R 8/03/20 EURO SPORT ACADEMY LECCE SPA P

VINCENTE GIRONE G Stagione Sportiva 2019-2020: A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DMBLE

GIRONE H

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.FABRIZIO MICCOLI	57	21	19	0	2	115	12	103	0
2 A.S.D.SOCCER DREAM PARABITA	55	21	18	1	2	56	20	36	0
3 A.S. TRICASE A.S.D.	52	21	17	1	3	100	28	72	0
4 A.S.D.CAPO DI LEUCA	35	21	11	2	8	47	27	20	0
5 F.C. OTRANTO	35	21	11	2	8	45	44	1	0
6 S.S.D.LECCE SOCCER ACADEMY A RL	29	21	9	2	10	47	41	6	0
7 A.C. NARDO'SRL	24	21	6	6	9	24	34	10-	0
8 A.S.D.CALIMERA	20	21	6	2	13	44	68	24-	0
9 A.S.D.VIRTUS	19	21	6	1	14	27	63	36-	0
10 A.S.D.FUTURA MONTERONI	18	21	5	3	13	25	66	41-	0
11 A.S.D.ACADEMY CALCIO MAGLIE	18	21	5	3	13	35	94	59-	0
12 S.S.D.CASARANO CALCIO S.R.L.	4	21	1	1	19	15	83	68-	0

GIOR. DATA	SQUADRA OSPITANTE	SQUADRA OSPITE	COD.MOTIV.
11/R 8/03/20	CALIMERA	NARDO'SRL	P
11/R 8/03/20	CAPO DI LEUCA	FABRIZIO MICCOLI	P
11/R 8/03/20	FUTURA MONTERONI	CASARANO CALCIO S.R.L.	P
11/R 8/03/20	LECCE SOCCER ACADEMY A RL	ACADEMY CALCIO MAGLIE	P
11/R 8/03/20	SOCCER DREAM PARABITA	TRICASE A.S.D.	P
11/R 8/03/20	VIRTUS	OTRANTO	P

VINCENTE GIRONE H Stagione Sportiva 2019-2020: A.S.D. FABRIZIO MICCOLI

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA S.S. 2020 - 2021

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2020/2021.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 23Giugno 2020, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2020/2021, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2002 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2001 e 1° Gennaio 2002.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2000.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3ª CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	2 2001	1 2002
PROMOZIONE	2 2001	1 2002
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2 2001	1 2002
PRIMA CATEGORIA	1 2000	
SECONDA CATEGORIA	1 2000	
COPPA PUGLIA	1 2000	
TERZA CATEGORIA	NESSUN OBBLIGO	

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1ª - 2ª categoria, Campionato Provinciale di 3ª categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 E UNDER 15

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANICI S.S. 2020-2021

In considerazione dell'applicazione del nuovo format dei Campionati Regionali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 della stagione sportiva 2020-2021, che sarà illustrato dettagliatamente con un prossimo Comunicato Ufficiale, la composizione degli organici dei suddetti tornei sarà redatta sulla base delle iscrizioni pervenute al Comitato Regionale Puglia LND entro i termini stabiliti e nel rispetto dei criteri pubblicati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per quanto concerne quanto segue:

*a cura della FIGC - Settore
Giovanile e Scolastico*

NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2019/2020, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni e di quelle riportate nei paragrafi 2.1 e 2.2 del Comunicato Ufficiale n° 1:

PRECLUSIONE alla partecipazione ai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE

1. *mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2019/2020) a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti* e/o Pulcini* fatte salve le specifiche esigenze regionali esclusivamente per le categorie Esordienti e Pulcini;*
2. *provvedimenti di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società;*
3. *condanna della Società per illecito sportivo*

** escluse le Società Professionistiche*

ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E' OCCORSA LA PRECLUSIONE

1. Esclusione della squadra per quanto disposto dalla sezione 8.5 "Classifica disciplina" del Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l'eccezione della condanna della società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le categorie;
2. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del Campionato 2019/2020 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali e locali) in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.
3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale, o alle sole gare valevoli per la determinazione delle retrocessioni, della stagione sportiva 2019/2020 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.
4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase eliminatória e finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2019/2020 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.
5. ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Under 16 e Under 14. Nel caso di partecipazione esclusiva ai Tornei Under 16 e Under 14 e non ai Campionati Under 17 e Under 15, il ritiro della squadra costituirà motivo di esclusione.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PROVINCIALE

CLASSIFICHE FINALI DEFINITIVE S.S. 2019-2020

Si invitano tutte le Società Dipendenti a verificare l'esattezza delle sotto elencate graduatorie finali definitive della stagione sportiva 2019-2020, comunicando al Comitato Regionale Puglia eventuali imprecisioni entro e non oltre venerdì 5 luglio 2020 all'indirizzo e-mail a.gianfreda@figc.it.

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15

COMITATO PUGLIA		CLASSIFICA GENERALE								
STAGIONE SPORTIVA:19/20 CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-LE		GIRONE A								
Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	
1 S.S.D.GIALLOROSSI PARADISE A RL	19	16	6	1	0	49	5	44	0	
2 U.S.D.BRILLA CAMPI	13	16	4	1	2	30	9	21	0	
3 A.S.D.REAL SOCCER LEVERANO	12	16	4	0	3	18	22	4-	0	
4 A.S.D.COPERTINO CALCIO	9	14	3	0	3	17	7	10	0	
5 A.P.D.MEMORY CAMPI	6	15	2	0	6	14	22	8-	0	
6 A.S.D.SAN GIOVANNI BOSCO	2	16	1	0	6	5	68	63-	1	
7 A.S.D.*NOVOLI	0	15	0	0	0	0	0	0	0	
8 sq.B *LUIPIAE LECCE A.S.D.	sq.B 0	15	0	0	0	0	0	0	0	
9 P.G.S.*LUIPIAE LECCE A.S.D.	0	14	0	0	0	0	0	0	0	
10 A.S.D.*SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	0	14	0	0	0	0	0	0	0	
11 A.S.D.*SALENTO ACADEMY LECCE	0	15	0	0	0	0	0	0	0	
12 S.S.D.*LECCE SOCCER ACADEMY A RL	0	14	0	0	0	0	0	0	0	

* = FUORI CLASSIFICA

VINCENTE GIRONE A Stagione Sportiva 2019-2020: S.S.D. GIALLOROSSI PARADISE A RL

COMITATO PUGLIA		CLASSIFICA GENERALE								
STAGIONE SPORTIVA:19/20 CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-LE		GIRONE B								
Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	
1 A.S.D.VIRTUS GALATINA	18	15	6	0	1	35	5	30	0	
2 A.S.D.LEVERANO CALCIO	15	12	5	0	1	24	5	19	0	
3 SSDARLPOLISPORTIVA GALATONE	12	14	4	0	4	18	19	1-	0	
4 A.S.D.FULCIGNANO	7	14	2	1	3	9	16	7-	0	
5 U.S.D.COLLEPASSO	4	14	1	1	6	5	39	34-	0	
6 A.S.D.LEVANTE CAPRARICA	3	13	1	0	4	11	18	7-	0	
7 U.S. *LECCE SPA	0	13	0	0	0	0	0	0	0	
8 sq.B *FABRIZIO MICCOLI	sq.B 0	13	0	0	0	0	0	0	0	
9 sq.B *LECCE SOCCER ACADEMY	sq.B 0	13	0	0	0	0	0	0	0	
10 A.S.D.*CALIMERA	0	13	0	0	0	0	0	0	0	
11 A.S.D.*FABRIZIO MICCOLI	0	14	0	0	0	0	0	0	0	

* = FUORI CLASSIFICA

VINCENTE GIRONE B Stagione Sportiva 2019-2020: A.S.D. VIRTUS GALATINA

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17

COMITATO PUGLIA		CLASSIFICA GENERALE								
STAGIONE SPORTIVA:19/20 CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -LE-		GIRONE A								
Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	
1 A.S.D.SOCCER GUAGNANO	21	15	7	0	3	28	15	13	0	
2 A.S.D.REAL SOCCER LEVERANO	18	15	5	3	3	28	13	15	0	
3 A.S.D.LEVERANO CALCIO	16	13	5	1	2	22	11	11	0	
4 SSDARLPOLISPORTIVA GALATONE	15	13	5	0	2	17	12	5	0	
5 A.S.D.VIRTUS GALATINA	13	13	4	1	3	19	9	10	0	
6 P.G.S.LUPIAE LECCE A.S.D.	4	14	1	1	7	15	35	20-	0	
7 A.S.D.LEVANTE CAPRARICA	0	14	0	0	7	4	38	34-	0	
8 A.S.D.*SPORTING CLUB LECCE	0	15	0	0	0	0	0	0	0	
9 A.S.D.*SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	0	14	0	0	0	0	0	0	0	
10 A.S.D.*SALENTO ACADEMY LECCE	0	13	0	0	0	0	0	0	0	

* = FUORI CLASSIFICA

VINCENTE GIRONE A Stagione Sportiva 2019-2020: A.S.D. SOCCER GUAGNANO

COPPA DISCIPLINA GIOVANISSIMI UNDER 15

Si pubblica, di seguito, la "Classifica Disciplina" del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, ad esclusione delle società non interessate alla classifica:

	TOTALE PUNTI	SOCIETA DIRIGENTI	TECNICI	CALCIATORI
VIRTUS GALATINA	B 2,00			2,00
GIALLOROSSO PARADISE A RL	A 5,40	3,00		2,40
COPERTINO CALCIO	A 5,90	1,50		4,40
LEVERANO CALCIO	B 6,00	3,00		3,00
REAL SOCCER LEVERANO	A 6,50			6,50
POLISPORTIVA GALATONE	B 9,90	3,00		6,90
COLLEPASSO	B 13,00	2,50		10,50
LEVANTE CAPRARICA	B 14,10		1,00	6,00
FULCIGNANO	B 15,80	1,50		7,00
BRILLA CAMPI	A 21,10	14,50	4,00	1,00
SAN GIOVANNI BOSCO	A 25,10	20,50		4,60
MEMORY CAMPI	A 72,60	36,00	32,00	4,60

La Delegazione Provinciale LND di Lecce si congratula con la società ASD VIRTUS GALATINA per il prestigioso risultato conseguito.

COPPA DISCIPLINA ALLIEVI UNDER 17

Si pubblica, di seguito, la “Classifica Disciplina” del campionato Allievi Under 17 Provinciale, ad esclusione delle società non interessate alla classifica:

	TOTALE PUNTI	SOCIETA DIRIGENTI	TECNICI	CALCIATORI	
LEVERANO CALCIO	9,80			9,80	
VIRTUS GALATINA	9,90			9,90	
POLISPORTIVA GALATONE	11,50			11,50	
SOCCER GUAGNANO	13,50		1,00	12,50	
LEVANTE CAPRARICA	18,80	1,50		6,00	11,30
REAL SOCCER LEVERANO	24,00	1,50		7,00	15,50
LUPIAE LECCE A.S.D.	24,60			9,00	15,60
VERNOLE CALCIO 2017	1.016,80	1.009,00			7,80

La Delegazione Provinciale LND di Lecce si congratula con la società ASD LEVERANO CALCIO per il prestigioso risultato conseguito.

Pubblicato in Lecce ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Lecce il giorno 30 GIUGNO 2020.

IL SEGRETARIO
(Francesco BASURTO)

IL DELEGATO
(Luana De Mitri)



PROTOCOLLO ATTUATIVO

NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 (SARS-COV-2), PER LA RIPRESA IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ DI BASE E DEGLI ALLENAMENTI DEL CALCIO GIOVANILE E DILETTANTISTICO

*Così come individuato al punto 2. INFORMAZIONI GENERALI NECESSARIE AI FINI DELLA CORRETTA ATTUAZIONE DELLE LINEE-GUIDA
- Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio Sport
(Linee-Guida ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, art.1, lett. E
Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra)*

**AGGIORNAMENTI DEL PROTOCOLLO FINALIZZATI ALLA
RIPRESA IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ DI BASE E
DEGLI ALLENAMENTI DEL CALCIO PARALIMPICO E
SPERIMENTALE**



FIGC
CALCIO PARALIMPICO
E SPERIMENTALE

PREMESSE

Le Linee Guida "MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI DEGLI SPORT DI SQUADRA" contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020 (ed emanate dall'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 18 maggio, pubblicate il 20 maggio 2020), rappresentano il presupposto essenziale del presente protocollo al quale ogni Società Sportiva della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) dovrà attenersi.

Per l'attuazione di tali Linee Guida e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali e di conseguenza la FIGC, sono state chiamate ad adottare, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi, contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere.

Il presente Protocollo attuativo e quanto in esso contenuto fanno riferimento all'attuale quadro normativo e a quanto fino ad ora indicato dalle Autorità, dalle Istituzioni e dalle strutture competenti. L'aggiornamento del quadro normativo e l'eventuale evoluzione della situazione epidemiologica potrebbero richiedere una sua modifica e la necessità di diversi adempimenti da parte dei soggetti coinvolti.

Il presente documento non tiene in considerazione eventuali provvedimenti aggiuntivi o integrativi emanati da Autorità Regionali e/o locali ai quali i destinatari dovranno comunque ulteriormente fare riferimento in virtù delle deleghe regionali espresse nell'ultimo Decreto Legge.

Le fonti primarie di riferimento rimangono comunque i provvedimenti governativi e le leggi dello Stato Italiano, le norme e i regolamenti della FIGC e le normative sportive nazionali e internazionali per quanto di competenza.



1. FINALITÀ DEL PROTOCOLLO E DESTINATARI

L'aggiornamento del PROTOCOLLO ATTUATIVO NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 (SARS-COV-2), PER LA RIPRESA IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ DI BASE E DEGLI ALLENAMENTI DEL CALCIO GIOVANILE E DILETTANTISTICO intende fornire indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie per una graduale ripresa in condizione di sicurezza anche delle attività di base e degli allenamenti relativi al **Calcio Paralimpico e Sperimentale**, relativamente ad ogni componente, categoria, settore. Esso rappresenta anche fonte di informazione/formazione al fine di ridurre per quanto possibile il rischio di contagio e trasmissione del virus SARS-COV-2, tanto per la salute individuale che per quella pubblica.

Si precisa che ai fini del presente documento sono definiti allenamenti le attività pratiche destinate esclusivamente agli atleti regolarmente tesserati per la società che organizza l'attività sotto la propria diretta responsabilità.

Per informazioni generiche e comuni a tutte le discipline sportive e per una loro più esaustiva trattazione, si rimanda sempre a quanto contenuto nelle suddette Linee Guida Ministeriali e a quanto stabilito dalle autorità competenti.

Si ricorda che il soggetto formalmente responsabile per tutti gli adempimenti normativi è il legale rappresentante della società. I soggetti ai quali tale Protocollo si rivolge sono:

- le Società sportive affiliate che svolgono attività di base (promozionale, ludica, didattica), nel settore Calcio Paralimpico e Sperimentale e che gestiscono e utilizzano impianti e strutture sportive;
- gli Operatori Sportivi (atleti, allenatori, istruttori, dirigenti, medici, accompagnatori e altri collaboratori);
- genitori o tutori legali degli atleti minori.

Si raccomanda quindi la massima diffusione e condivisione dei contenuti attraverso gli strumenti a disposizione.

2. ADEMPIMENTI CHE PRECEDONO L'INIZIO DELLE ATTIVITÀ

2.1 LA STRUTTURA (IMPIANTO SPORTIVO), GLI AMBIENTI, GLI SPAZI

Al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio è necessario procedere preventivamente ad **un'analisi della struttura sportiva**, degli spazi e degli ambienti che verranno utilizzati per lo svolgimento degli allenamenti e delle attività collaterali. Il distanziamento sociale deve sempre essere garantito e deve essere minimizzata la possibilità di compresenza di più soggetti nello stesso ambiente, tenuto conto del vigente divieto di assembramenti.

È consigliato **individuare un soggetto formato ed esperto in materia di prevenzione e protezione** per la verifica dei puntuali adempimenti di legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per la revisione della disposizione degli spazi, arredi, attrezzature, percorsi, cartellonistica informativa relativi all'impianto sportivo, con l'obiettivo di:

- **ideare una nuova e diversa circolazione interna delle persone tenuto conto delle caratteristiche della struttura con nuovi percorsi e flussi di spostamento, verificandone la fattibilità e l'idoneità;**
- **differenziare, dove possibile, i punti di ingresso e punti di uscita della struttura;**
- **valutare le misure tese a minimizzare la possibile compresenza di più soggetti nello stesso ambiente (vigente divieto di assembramenti);**
- **valutare eventuale installazione di barriere "anti-respiro" nelle zone ove il personale fosse costretto a svolgere le proprie attività senza poter attuare il distanziamento interpersonale.**

Si consiglia comunque di individuare un **Referente** esperto di misure di prevenzione da contagio di SARS-COV-2, al quale gli operatori sportivi della società sportiva possano rivolgersi (fatti salvi gli obblighi previsti dal D. Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e interpretazioni). Inoltre, è necessario individuare preventivamente gli operatori sportivi addetti al controllo della corretta implementazione delle contromisure da porre in atto, sia ordinarie che di emergenza.

In linea di principio, dovrà essere sempre garantita **l'aerazione degli ambienti chiusi**. Nel caso l'allenamento si svolga in un ambiente chiuso (es. palazzetto o tensostruttura) dovrà essere verificata preventivamente la possibilità di mantenere l'ambiente costantemente aerato anche attraverso l'utilizzo di impianti di aerazione che **NON** prevedano il ricircolo dell'aria (curando la igienizzazione delle prese d'aria e la manutenzione dei filtri). Di conseguenza, si **sconsiglia** lo svolgimento di allenamenti in ambienti chiusi che non consentano le pratiche menzionate.



Non è consigliato l'utilizzo delle docce e l'uso degli spogliatoi, che necessitano comunque di specifico controllo, pulizia e frequente sanificazione. In ogni caso, l'utilizzo potrà essere consentito soltanto in locali ben aerati e mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, contingentando gli accessi e limitando il tempo di permanenza allo stretto necessario.

Potrà essere concesso ai soli operatori sportivi l'uso dei servizi igienici che dovranno essere sanificati dopo ogni utilizzo. In detti locali, i lavabi debbono essere dotati di "dispenser" e di sapone liquido, salviette asciugamano monouso da gettarsi in appositi contenitori con coperchio azionabile a pedalina.

2.2 MATERIALI E DOTAZIONI

È obbligatorio informare tutti gli operatori sportivi delle **nuove modalità di utilizzo degli ambienti** e dei locali con affissione di cartellonistica dedicata.

Dovranno essere divulgati presso gli operatori sportivi tutti i materiali informativi per una corretta espletazione delle **pratiche di prevenzione individuali** (corretto lavaggio delle mani, corretto utilizzo dei DPI, etc.) (vedasi infografiche allegate).

Dovranno essere installati presso la struttura "dispenser" di gel igienizzanti in numero tale da agevolare la **frequente igienizzazione delle mani** per tutti gli operatori sportivi. Dovranno essere disponibili presso la struttura, al fine di adoperarli in caso di necessità, guanti monouso, mascherine ed appositi sacchetti per il relativo **smaltimento** che dovrà avvenire utilizzando **appositi contenitori** messi a disposizione presso l'impianto.

La Società dovrà inoltre disporre di almeno **un termometro a infrarossi** per la rilevazione a distanza della temperatura corporea **nel caso lo ritenga opportuno** e in caso di necessità, e di **sostanze igienizzanti** quali detergenti, ipoclorito di sodio 0,1%, oppure con alcool etilico al 70-75% per la pulizia e la sanificazione di ambienti e strumenti utilizzati.

2.3 PULIZIA E SANIFICAZIONE

Per **pulizia** s'intende la detersione con soluzione di acqua e detergente. Per **sanificazione** s'intende l'insieme dei procedimenti ed operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e di disinfezione attraverso l'utilizzo di apposite soluzioni disinfettanti.

Si raccomanda la definizione di un **piano di pulizia** e la **periodica igienizzazione** di tutti gli ambienti (aree comuni, servizi igienici, spogliatoi, etc.) e di tutte le superfici utilizzati per lo svolgimento dell'allenamento, ivi incluse le zone di passaggio e con



particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente (maniglie, porte, etc.).

Tutti gli strumenti a qualsiasi titolo utilizzati nel corso della seduta di allenamento dovranno essere igienizzati all'inizio, al termine e se necessario anche durante la stessa.

3. PERSONE

3.1 SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI

Laddove possibile dovrà essere incentivato lo **svolgimento delle mansioni da remoto**. L'acquisizione della **documentazione** salvo assoluta impossibilità dovrà avvenire per **via telematica**, limitando l'utilizzo del formato cartaceo e lo scambio di documenti. Potranno essere acquisiti con queste modalità tutti i documenti necessari alla ripresa degli allenamenti.

3.2 IL TECNICO SPORTIVO RESPONSABILE

La direzione delle attività sportive (siano esse allenamenti o altri adempimenti relativi necessari) dovrà essere affidata ad un **Tecnico responsabile**.

Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività dovrà essere impiegato un numero di tecnici tale da garantire la costante verifica del rispetto di quanto previsto, tenuto conto anche delle attività collaterali (es. accoglienza degli atleti, verifica delle presenze...) e delle necessità di lavorare su più turnazioni per agevolare la corretta fruizione degli spazi e il controllo degli stessi.

3.3 IL MEDICO

Nel contesto generale di riavvio dell'attività sportiva in fase pandemica, è opportuno che il Medico competente, ove nominato, collabori con il gestore del sito sportivo/rappresentante dell'organizzazione sportiva (Società sportiva) nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle Linee Guida e dai Protocolli applicativi di riferimento.

Nei casi in cui l'organizzazione sportiva/Società sportiva **non abbia incaricato un Medico competente o un Medico Sociale** dovrà, in ogni caso, attenersi al presente Protocollo incaricando una persona di riferimento (Tecnico Responsabile, Dirigente) per il rispetto e il controllo delle misure attuative (**Delegato per l'attuazione del Protocollo**), il quale dovrà comunque operare in collaborazione con un proprio Medico di riferimento.

Il Medico competente o il Medico Sociale o il Delegato per l'attuazione del Protocollo, in collaborazione con il Medico di riferimento, dovranno:

- visionare, analizzare, verificare ed eventualmente acquisire tutti **i certificati** per l'attività sportiva (agonistica e non) degli Operatori Sportivi;



- acquisire e verificare le **autocertificazioni** necessarie (vedasi modello allegato al presente protocollo) che tutti gli Operatori Sportivi (tecnici, collaboratori, atleti, accompagnatori, istruttori, dirigenti, medici, altri collaboratori) che accedono alla struttura avranno l'obbligo di compilare e consegnare prima della ripresa delle attività o comunque prima dell'accesso all'impianto;
- collaborare anche con il gestore del sito sportivo/rappresentante dell'organizzazione sportiva ed eventualmente con il servizio di prevenzione e protezione alla **valutazione del rischio**, alla predisposizione delle misure di tutela della salute degli operatori sportivi, alla formazione e all'informazione degli stessi.

Pur non essendo obbligatoria la costante presenza del Medico nel corso delle sedute di allenamento, è necessario che un Medico di riferimento sia sempre raggiungibile in caso di necessità, venga costantemente aggiornato per quanto di competenza e si faccia carico degli adempimenti necessari.

In questa prima fase (ripresa degli allenamenti), considerata la necessità di far riprendere un'attività oltre che socialmente utile anche "terapeutica" è sufficiente che gli atleti presentino una DICHIARAZIONE SCRITTA del medico curante (medico di base o pediatra di libera scelta) attestante che la patologia della quale è portatore il calciatore paralimpico/sperimentale NON HA SUBITO VARIAZIONI DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE CONTROLLO EFFETTUATO.

3.4 CONTROLLO DEGLI OPERATORI SPORTIVI AL FINE DEL LORO IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ

A tutti gli Operatori Sportivi sarà fornita un'apposita **nota informativa** contenente le indicazioni essenziali. In particolare, l'informativa riguarderà:

1. l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratoria, etc.) mettendone al corrente il proprio Medico di medicina generale e ove nominato il Medico competente o il Medico Sociale della Società che organizza l'attività;
2. l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo presso il proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
3. l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del sito/rappresentante dell'organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
4. l'adozione delle misure cautelative per accedere al sito sportivo e, in particolare, durante l'espletamento della prestazione: **a)**



mantenere la distanza di sicurezza; **b)** rispettare il divieto di assembramento; **c)** osservare le regole di igiene delle mani; **d)** utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) laddove indicati.

Qualora sulla base dell'autocertificazione (vedi allegato Autocertificazione) sia attestata la presenza di **pregressa infezione da SARS-COV-2**, gli Operatori Sportivi quali calciatori e dirigenti con funzione tecnica, dovranno provvedere ad una **nuova visita** per il rilascio della certificazione d'idoneità sportiva, ove richiesta, nel rigoroso rispetto dei protocolli di legge specifici (D.M.18/2/82 o D.M. 4/3/1993, relativo agli atleti paralimpici).

3.5 CONTROLLO SUGLI ALTRI SOGGETTI OPERANTI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Qualsiasi persona non coinvolta nella pratica sportiva ma impegnata a vario titolo in altre funzioni (a mero titolo esemplificativo segreteria, amministrazione, supporto alle squadre di manutenzione, etc.), qualora debba svolgere la propria attività all'interno dell'impianto ha l'obbligo di indossare i dispositivi di sicurezza (mascherina e guanti) e di rimanere al proprio domicilio in caso di comparsa di febbre (oltre 37.5°C) e/o altri sintomi influenzali, simil influenzali o comunque sospetti (vedi Addendum 1 e relativa figura "Sintomi").

Tali lavoratori/collaboratori che abbiano avuto una **malattia confermata da SARS-COV-2 o contatti** con soggetti dichiarati positivi all'infezione non saranno ammessi al luogo di allenamento se non dopo nulla osta del Medico Competente o del Medico Sociale o del Medico di Base. Tutto ciò in accordo con le disposizioni inerenti la tutela della salute nei luoghi di lavoro nel rispetto delle disposizioni di sanità pubblica riferite ad ogni singolo caso.

3.6 FORMAZIONE PRELIMINARE

Prima della ripresa delle attività dovranno essere fornite le necessarie informazioni al fine di formare tutti gli operatori sportivi, possibilmente attraverso **incontri di formazione** in modalità **online**.

Data la particolarità della situazione, la presenza/consultazione con uno **Psicologo, seppure non obbligatoria**, appare consigliabile al fine di una ottimale gestione della ripresa delle attività.

I programmi formativi avranno come destinatari tutti i soggetti impegnati a qualsiasi titolo nella ripresa delle attività ivi inclusi gli atleti e le loro famiglie.

Lo scopo di tali momenti formativi è quello di fornire tutte le indicazioni necessarie al **corretto svolgimento delle attività** e al corretto utilizzo dei DPI e di altri materiali messi a disposizione nonché quello di illustrare **i comportamenti individuali** da tenere per



limitare il rischio di contagio. Qualora non fosse possibile organizzare tali programmi formativi o nel caso in cui i soggetti interessati dovessero essere del tutto impossibilitati a prendere parte ai momenti formativi è comunque necessario, come già specificato, fornire le informazioni e le istruzioni utili.

3.7 INGRESSO FORNITORI

Qualora sia necessario l'accesso all'interno dell'impianto sportivo di fornitori/ospiti/soggetti esterni dovranno essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita con modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel luogo d'allenamento.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei mezzi stessi. Per le necessarie procedure di carico/scarico l'addetto deve rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro o meglio indossare guanti e mascherina.

Per fornitori/ospiti/soggetti esterni occorre individuare servizi igienici dedicati prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale che opera nel luogo d'allenamento.

4. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

4.1 DISPOSIZIONI GENERALI

L'accesso all'impianto sportivo dovrà essere limitato al minimo e sarà consentito ai soli operatori sportivi impegnati nell'allenamento (siano essi atleti, tecnici, dirigenti, accompagnatori e collaboratori).

Per gestire correttamente il check-in dei calciatori e l'espletamento di tutte le procedure di ammissione, dovrà essere individuato un **punto di accoglienza**. L'individuazione di tale punto dovrà garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro in caso di contemporanea presenza di più soggetti (se ciò non è possibile occorre prevedere anche barriere fisiche di separazione).

Il Medico competente o il Medico Sociale o, in loro mancanza, il **Delegato per l'attuazione del Protocollo** (o uno dei suoi collaboratori adeguatamente formato) prima che sia consentito l'accesso di qualsiasi operatore sportivo dovrà verificare che sia stata acquisita l'**autocertificazione** (vedasi modello allegato al presente protocollo) debitamente compilata e sottoscritta, e consegnata all'ingresso nell'impianto sportivo, nella quale si ricorda anche che l'Operatore Sportivo è tenuto all'automisurazione della temperatura corporea presso il proprio domicilio prima di recarsi presso l'impianto sportivo.

L'ingresso presso l'impianto sportivo non sarà consentito in caso di evidenti sintomi manifesti riconducibili ad infezione influenzale (vedi Addendum 1 e figura).

Nel caso un soggetto all'interno dell'impianto sportivo dovesse manifestare sintomi evidenti di contagio da SARS-COV-2, è necessario:

- provvedere al suo isolamento in un locale dedicato in attesa dell'intervento dei sanitari per l'espletamento delle procedure di soccorso e di sanità pubblica;
- richiedere assistenza immediata di un Medico;
- eseguire un'indagine epidemiologica per l'identificazione delle persone con cui il soggetto è entrato in contatto;
- pianificare una pulizia profonda e sanificazione dell'area d'isolamento dopo il suo utilizzo.

Tutta la documentazione e le informazioni raccolte dovranno essere trattate nel rispetto della vigente normativa in tema di Privacy e trattamento dati personali. La documentazione dovrà essere conservata secondo le tempistiche previste dalle linee guida ministeriali.



Ciascun operatore sportivo (tecnico, atleta, collaboratore, accompagnatore) che prenda parte alle attività dovrà essere munito di:

- appositi DPI (mascherina da utilizzare **sempre** qualora non sia possibile mantenere un adeguato distanziamento sociale);
- gel igienizzante;
- bottiglia d'acqua/borraccia personale che dovrà essere utilizzata dal singolo soggetto, chiusa e riposta in apposito zaino/sacca;
- scarpe da utilizzare soltanto nel corso della seduta di allenamento e da indossare prima dell'inizio e cambiare al termine della stessa.

4.2 MEZZI DI TRASPORTO

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere l'impianto sportivo si fa riferimento alla **normativa vigente** in caso di utilizzo di auto privata. Non è quindi consentito allo stato attuale, a titolo esemplificativo, ad un genitore di accompagnare presso la struttura oltre al proprio, altri atleti che non appartengano al suo stesso nucleo familiare o che non siano con essi conviventi qualora non sia possibile rispettare le distanze stabilite. In caso di impiego di mezzi quali minivan da parte della società sportiva dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti relativi all'utilizzo e all'igienizzazione.

4.3 ATTIVITÀ COINVOLGENTI MINORI O DISABILI CON ACCOMPAGNATORI

I genitori o familiari o tutor di minorenni devono compilare il modello di autocertificazione e sottoscriverlo. Genitori ed accompagnatori, possono accedere all'impianto sportivo e attendere in prossimità delle zone indicate loro, anche in prossimità del campo, rispettando le distanze di sicurezza.

4.4 GESTIONE INFORTUNI

Qualora dovesse verificarsi un evento traumatico nel corso della seduta di allenamento, o uno qualsiasi dei soggetti presenti all'interno dell'impianto dovesse necessitare di assistenza, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- le persone addette al primo soccorso sportivo (o gli addetti al soccorso aziendale) potranno avvicinarsi attuando le procedure previste, alla persona da soccorrere;
- tale soggetto (se si tratta di calciatore verificare preventivamente la possibilità di ripresa dell'allenamento) se



le condizioni lo permettono, dovrà essere accompagnato dal soccorritore in uno spazio destinato al primo soccorso per una più completa valutazione e l'eventuale trasporto presso il Pronto Soccorso;

- tutti gli altri presenti nell'impianto dovranno rispettare l'opportuno distanziamento.

4.5 INDICAZIONI TECNICHE GENERALI E SPECIFICHE

Le **sedute di allenamento** dovranno essere organizzate tenuto conto delle indicazioni seguenti:

- deve essere preferita l'esecuzione di attività sportiva in luoghi aperti. È permesso l'accesso in luoghi chiusi solamente ad un determinato numero di persone così che si possa garantire il rispetto delle distanze interpersonali, previa classificazione dei luoghi sulla base della grandezza di questi ultimi e sul tipo di attività fisica in essi svolta e della ventilazione che è possibile garantire;
- è consigliata l'igienizzazione dei materiali utilizzati per la seduta di allenamento, prima e dopo;
- valutare il numero massimo di calciatori che è possibile coinvolgere per consentire in ogni momento il rispetto del necessario distanziamento **tenuto conto anche della natura dell'attività svolta e delle specifiche problematiche del calcio paralimpico e sperimentale, consentendo anche attività ludiche con la palla (passaggi tra calciatori, tiri in porta, ecc.), considerato anche il ridotto numero dei partecipanti per squadra (pratica del calcio a 7) e della specifica difficoltà di gestione comportamentale legata alla fragilità dei soggetti;**
- è assolutamente vietata qualsiasi pratica possa incentivare o aumentare la diffusione dei "droplets", (goccioline emesse con il respiro o con la saliva) a titolo esemplificativo è fatto divieto di sputare a terra.

Le modalità relative allo svolgimento degli allenamenti saranno improntate alla gradualità e progressione, nel rispetto delle corrette metodologie di allenamento e dovranno tenere conto del lungo periodo di inattività degli atleti e dei risvolti fisiologici e psico-neuro-endocrini della ripresa con attenta rimodulazione dei carichi di lavoro. Particolare attenzione deve essere rivolta alle problematiche dei calciatori in età evolutiva e in quelli di età matura. A scopo riassuntivo, per l'operatività sul campo, è utile attenersi ai seguenti punti:

1. **Un allenatore per ogni gruppo.** Il gruppo giocatori che partecipa alla stessa sessione di allenamento deve essere composto da un



numero massimo di calciatori compatibili con le dimensioni del campo tenendo sempre conto degli spazi a disposizione e del rispetto delle distanze minime. Ogni singolo gruppo di giocatori dovrà essere seguito da un allenatore e ogni allenatore svolgerà l'attività soltanto con i propri giocatori. Non è prevista un'attività di allenamento condivisa tra gruppi diversi tra loro. In caso di organici numerosi i giocatori devono essere suddivisi in più gruppi distinti che si allenano sempre ad orari diversi. **Naturalmente, è necessario tenere conto delle specifiche esigenze di alcuni calciatori paralimpici e delle loro patologie, alcune delle quali richiedono necessariamente la presenza in "vicinanza" di un educatore /istruttore aggiuntivo che guidi e sorvegli il calciatore stesso.**

2. **Delimitazione chiara degli spazi di gioco.** Gli spazi di gioco devono essere definiti con chiarezza attraverso delimitatori colorati che permettano una rapida identificazione delle aree di gioco. Va data la massima priorità nell'introduzione di qualsiasi attività tecnica, alla spiegazione della suddivisione degli spazi. Non è consentito l'accesso agli spazi di gioco a soggetti diversi dai calciatori e dai tecnici che conducono la seduta di allenamento fatto salvo specifici soggetti autorizzati dall'Associazione Sportiva.
3. **Campi di gioco già predisposti prima dell'inizio dell'attività.** Tutti gli spazi necessari per lo sviluppo delle proposte di allenamento devono essere predisposti prima che i giocatori facciano ingresso sul terreno di gioco. Anche gli spostamenti da una stazione all'altra devono essere programmati con attenzione, nel rispetto delle distanze previste. Se possibile è preferibile utilizzare gli stessi spazi di gioco per svolgere attività diverse così da permettere ai giocatori di orientarsi con maggiore facilità.
4. **Ingresso dei giocatori (Gruppi) in campo in modo scaglionato.** Se l'impianto di allenamento permette la presenza di più gruppi di atleti in contemporanea (Es. in presenza di più campi di gioco o presenza di più gruppi nello stesso campo di gioco), gli ingressi in campo dei giocatori devono essere scaglionati al fine di limitare la possibilità che si verificino assembramenti. È preferibile che **i gruppi di lavoro siano composti sempre dagli stessi calciatori** che devono entrare al campo uno per volta. Ad esempio, gruppo A inizio allenamento ore 16:00, gruppo B ore 16:15, gruppo A finisce alle 17:00, gruppo B finisce alle 17:15.
5. **Vietato l'uso di pettorine.** Le attività tecniche non prevedono mai l'uso di pettorine, salvo che ogni giocatore non venga dotato di una pettorina personale e ad uso esclusivo fornite insieme al vestiario da gioco.



6. **Ad ogni giocatore la propria borraccia personale.** Ogni giocatore si deve munire di una borraccia personale ad uso esclusivo e la stessa va chiusa dopo ogni utilizzo e riposta in apposito zaino/sacca che andrà posizionato ad almeno 2 metri dagli altri.

Si ritiene opportuno infine ricordare a tutti gli Operatori Sportivi le norme comportamentali e di igiene della persona:

- Lavare frequentemente le mani utilizzando in alternativa gel igienizzanti. Prima, durante e alla fine della sessione di allenamento l'igiene delle mani rappresenta una misura primaria ed efficace di prevenzione.
- Indossare gli appositi DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) come da indicazioni.
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani (con attenzione particolare nel corso della seduta di allenamento).
- Starnutire o tossire utilizzando fazzoletti monouso da smaltire subito dopo secondo le disposizioni, se non si ha a disposizione un fazzoletto starnutire nella piega interna del gomito.
- Per soffiarsi il naso è obbligatorio uscire dal rettangolo di gioco, avvicinandosi alla panchina o ad altra postazione fissa, disinfettare le mani, utilizzare un fazzoletto di carta, gettare il fazzoletto in apposito contenitore, disinfettare ancora le mani prima di rientrare in campo.
- Smaltire mascherine guanti in modo corretto, sigillandoli e gettandoli negli appositi contenitori.
- Prestare molta attenzione all'utilizzo di servizi igienici curando sempre l'igiene.
- Non lasciare negli spazi comuni oggetti personali o indumenti ma ricordarsi di riporli sempre in appositi zaini/sacche o lavando quanto adoperato.
- Non è permesso effettuare lo scambio di oggetti personali all'interno dell'impianto sportivo quali a mero titolo esemplificativo bicchieri, maglie da allenamento, borracce, telefoni, etc.

(vedasi infografiche allegate)



ADDENDUM 1

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2 E SINTOMI

Il Virus SARS-COV-2, particolarmente nella fase di circolazione tra la popolazione generale o in gruppi ristretti, **ha grandi probabilità di essere trasmesso da persona a persona tramite** le goccioline respiratorie (droplets) espulse dal naso e dalla bocca dalle persone infette (aria espirata), specie tossendo, starnutando o anche solo parlando vicino ad un'altra persona. Questa modalità di trasmissione risulta essere la più frequente e rende la malattia **estremamente contagiosa**.

Il contagio può avvenire anche attraverso:

- le mani, ad esempio **toccandosi con le mani contaminate bocca, naso e occhi;**
- il **contatto ravvicinato** con una persona infetta contagiosa (ad esempio baciandosi, abbracciandosi o stringendosi le mani);
- il **contatto con oggetti o superfici** che sono state contaminate da goccioline respiratorie tramite un colpo di tosse o lo starnuto di una persona infetta.

Il virus **non si trasmette attraverso la pelle** (se le mani o altra parte del corpo vengono a contatto con il virus, ad esempio dopo un starnuto o un colpo di tosse di un'altra persona, la trasmissione può avvenire soltanto toccandosi la bocca, il naso o gli occhi), quindi è condizione necessaria e sufficiente la continua e corretta **igiene personale e soprattutto delle mani**.



I più comuni sintomi (vedi figura) del Covid-19 comprendono: febbre, tosse, difficoltà respiratorie, mal di gola, stanchezza, respiro corto, disturbi gastrointestinali e perdita dell'olfatto e del gusto. Pertanto, in presenza anche di uno solo dei suddetti sintomi o di una sensazione di malessere generale o si abbia la febbre, per evitare di contagiare i compagni di squadra, i colleghi o altre persone, **non ci si dovrà in alcun modo recare al campo di allenamento e si dovrà restare in casa, contattando telefonicamente il Medico di famiglia, il Medico Sociale attenendosi alle indicazioni ricevute riguardo agli obblighi delle autorità medico sanitarie.**

Presentazione clinica



- Cefalea (15%)
- Congestione nasale, sinusite, dispendio (5-10%)
- Mal di gola (10-15%)
- Tosse secca (35-40%)
- Tosse produttiva (30-35%)
- Dispnea (20%)
- Nausea, vomito (5%)
- Diarrea (5-15%)
- Mialgia (15%)

Febbre	(80-85%)
Affaticabilità	(35-40%)
Brividi	(10%)

ADDENDUM 2

VADEMECUM RIASSUNTIVO DELLE "COSE" DA FARE

A. PRIMA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

- Essere **liberi dai sintomi** per almeno 14 giorni prima di qualsiasi attività.
- **Resta a casa** se sei malato o non ti senti bene.
- **Lava** e/o disinfetta spesso **le mani**.
- **Non toccare** il viso, gli occhi o la bocca **con mani sporche**.
- Pratica regolarmente il **distanziamento** interpersonale.
- Indossa una **mascherina** per ridurre l'esposizione alle particelle sospese nell'aria.
- **Copri** la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito **se si tossisce o starnutisce**.
- Porta con te **disinfettante per le mani** e salviettine disinfettanti.
- Tieni un **elenco delle persone** con cui sei stato in contatto stretto ogni giorno.

B. DURANTE LE ATTIVITÀ SPORTIVE

- **Astenersi** dal partecipare a qualsiasi attività **se** si manifestano **sintomi** COVID-19.
- **Rispetta** tutte le norme consentite approvate nell'impianto sportivo.
- **Lava** e/o disinfettare spesso **le mani**.
- **Non toccare** il viso, gli occhi o la bocca **con mani sporche**.
- **Astenersi dai contatti stretti** con altri partecipanti (abbracci, strette di mano ecc.)
- Pratica il **distanziamento** interpersonale il più spesso possibile.
- Indossa una **mascherina** mentre non stai svolgendo attività fisica.



- **Copri** la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito **se si tossisce o starnutisce**.
- Porta con te **disinfettante per le mani** e salviettine disinfettanti.
- **Smaltire correttamente** i bicchieri, le bottiglie o gli utensili personali utilizzati.
- Tieni un **elenco delle persone** con cui eri in contatto durante l'attività.

C. DOPO LE ATTIVITÀ SPORTIVE

- **Lava** e/o disinfetta spesso **le mani**.
- **Non toccare** il viso, gli occhi o la bocca **con mani sporche**.
- Monitora la tua salute e segnala eventuali **sintomi dopo ogni attività**.
- Pratica il **distanziamento** interpersonale il più spesso possibile.
- Indossa una **mascherina** per ridurre l'esposizione alle particelle sospese nell'aria.
- **Copri** la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito **se si tossisce o starnutisce**.
- **Lavare/disinfettare** l'attrezzatura e l'abbigliamento utilizzati durante l'attività.



MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE



Il/la sottoscritto/a

nato a _____ il ____ / ____ / ____

e residente in _____

In caso di atleti minori: genitore di _____

nato a _____ il ____ / ____ / ____

e residente in _____

DICHIARO QUANTO SEGUE

In possesso del certificato idoneità sportiva agonistica/ non agonistica con scadenza in data ____ / ____ / ____

Sintomi riscontrati negli ultimi 14 giorni

Febbre >37,5°	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Tosse	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Stanchezza	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Mal di gola	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Mal di testa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Dolori muscolari	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Congestione nasale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Nausea	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Vomito	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Perdita di olfatto e gusto	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Congiuntivite	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Diarrea	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Eventuale esposizione al contagio

CONTATTI con casi accertati COVID 19 (tampone positivo)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CONTATTI con casi sospetti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CONTATTI con familiari di casi sospetti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CONVIVENTI con febbre o sintomi influenzali (no tampone)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CONTATTI con febbre o sintomi influenzali (no tampone)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Ulteriori dichiarazioni

Il/la sottoscritto/a come sopra identificato atteso sotto mia responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all'interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000).

Autorizzo inoltre _____ (indicare la denominazione dell'associazione/società sportiva) al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Data ____ / ____ / ____

Firma _____

COMPORAMENTI INDIVIDUALI E IGIENE DELLA PERSONA



Lavare frequentemente
le mani.



Indossare gli appositi
DPI (mascherine, guanti).



Mantenere la distanza
sicurezza di almeno 1 m.



Non lasciare oggetti
personali negli spazi comuni.



Non toccare
occhi, naso e bocca
con le mani.



Starnutire o tossire
utilizzando fazzoletti
monouso, in mancanza
starnutire nella piega
del gomito.



Smaltire fazzoletti,
mascherine, guanti negli
appositi contenitori.



COME LAVARSI LE MANI

con acqua e sapone occorrono 60 secondi

1



Bagna bene le mani con l'acqua.

2



Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

3



Friziona bene le mani palmo contro palmo.

4



Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa.

5



Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro.

6



Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra.

7



Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa.

8



Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa.

9



Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro.

10



Sciacqua accuratamente le mani con l'acqua.

11



Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso.

12



Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto.

COME INDOSSARE LA MASCHERINA



1
Prima di indossare una mascherina, lava le mani con un gel a base alcolica o con acqua e sapone.



2
Passa le dita attraverso gli elastici. Lo stick per il naso dovrebbe essere sopra. Posiziona la maschera sul naso e sulla bocca.



3
Metti gli elastici dietro le orecchie. Tira la maschera dai bordi superiore e inferiore per aprire completamente le pieghe.



4
Indossa e forma il rinforzo sopra il ponte del naso per ridurre al minimo il passaggio d'aria.



5
Evita di toccare la maschera mentre la stai utilizzando. Se la tocchi, lava subito le mani.



6
Togli la mascherina afferrando gli elastici e togliendoli dalle orecchie senza toccare la parte davanti. Smaltisci la maschera dopo l'uso. Infine lavati accuratamente le mani.



FIGC • FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE
Via Gregorio Allegri 14, 00198 • Roma

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 239/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 giugno 2020;
- vista la circolare FIFA N° 1720 dell'11/6/2020, con la quale viene stabilito in via transitoria che un calciatore, nel corso della sola stagione sportiva 2020/2021, potrà tesserarsi e disputare competizioni ufficiali per tre differenti club;
- visto il comunicato ufficiale N° 196/A, con il quale viene fissata al 1° settembre 2020 la data di inizio della stagione sportiva 2020/2021 relativamente alle attività di competenza delle Leghe Professionistiche;
- preso atto che, in linea di continuità con gli anni precedenti, il termine della stagione sportiva in ambito di attività dilettantistica è confermata al 30 giugno 2020;
- visto l'art. 95.2 delle N.O.I.F.

h a d e l i b e r a t o

con effetti a valere per la sola stagione sportiva 2020/2021:

- a) di consentire, in deroga all'art. 95.2 delle N.O.I.F., che un calciatore professionista o giovane di serie possa tesserarsi, a titolo definitivo o a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società e giocare in gare ufficiali per tre società;
- b) di considerare, ai fini di quanto previsto al capoverso precedente, i trasferimenti tra società dilettantistiche e società professionistiche intervenuti a partire dal 1° settembre 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 240/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 giugno 2020;
- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 94 ter. delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica all'art. 94 ter delle N.O.I.F., con l'introduzione del comma 12 *bis*, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 94 ter

Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>1. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.</p> <p>2. I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione calcio a Cinque, devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono.</p> <p>Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrisponderci in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.</p> <p>Detti accordi possono essere stipulati anche dai calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie B maschile e di Serie A2 femminile della Divisione Calcio a Cinque. Le disposizioni del presente capoverso trovano applicazione anche per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla L.N.D.</p> <p>Gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero, se sottoscritti successivamente a tale data, devono essere depositati entro e non oltre</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p>

<p>30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici. Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.</p> <p>3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.</p> <p>4. Gli accordi concernenti l'attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale.</p> <p>5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfettari di spese o indennità di trasferta secondo l'ammontare massimo di cui al comma 3 (Euro 61,97 al giorno).</p> <p>6. Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 30.658,00.</p> <p>7. In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori/calciatrici tesserati/e per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale, di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la</p>	<p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p> <p>6. INVARIATO</p> <p>7. INVARIATO</p>
--	---

corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo, a favore del calciatore/calciatrice.

Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione.

I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione o il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali.

8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 8 dell'art. 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

9. ABROGATO

10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.

11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale
– sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.

8. INVARIATO

9. ABROGATO

10. INVARIATO

11. INVARIATO

In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello.

Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per le società del Campionato Nazionale di Serie D, per quelle di Calcio a 5 e per quelle di Calcio a 11 Femminile partecipanti a campionati nazionali delegati alla FIGC alla LND, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il calciatore/calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

12. INVARIATO

12bis. Gli allenatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di

13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Ai soli fini delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2020/2021, le disposizioni di cui all'art. 94ter, comma 13 delle N.O.I.F. devono intendersi sostituite dalle seguenti:

Serie D del Dipartimento Interregionale possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive.

Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui ai massimali stabiliti annualmente di intesa tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori, le parti possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità in favore dell'allenatore per la durata pluriennale dell'accordo.

Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione all'allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

13. INVARIATO

Ai soli fini delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2020/2021, le disposizioni di cui all'art. 94ter, comma 13 delle N.O.I.F. devono intendersi sostituite dalle seguenti:

13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 15 luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 febbraio 2020, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione sportiva 2020/2021 qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 15 luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 febbraio 2020, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione sportiva 2020/2021 qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 241/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 giugno 2020;
- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2020/2021, che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;
- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
- viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2020/2021, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 242/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 giugno 2020;
- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire, in deroga all'art. 72 NOIF per la stagione sportiva 2020/2021, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;
- preso atto, altresì, che la suddetta deroga per il Campionato Nazionale di Serie D e per il Campionato Nazionale di Serie C femminile, va integrata anche con la possibilità di personalizzare la maglia con il cognome del calciatore e della calciatrice che la indossa;
- ritenuto di poter accogliere l'istanza;
- visti gli art. 72 delle NOIF e 27 dello Statuto;

h a d e l i b e r a t o

di consentire limitatamente alla stagione sportiva 2020/2021, in deroga all'art. 72 delle NOIF, ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;

di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il cognome.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 243/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 giugno 2020;
- ritenuta la necessità di modificare la Parte II - Qualificazione, inquadramento e disciplina dei Tecnici, del Regolamento del Settore Tecnico;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche alla Parte II del Regolamento del Settore Tecnico, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 16 Classificazione dei Tecnici</p> <p>1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in:</p> <p>a) Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO; b) Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A; c) Allenatori di base-UEFA B; d) Allenatori dei Dilettanti Regionali; e) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C; f) Allenatori dei Portieri; g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile; h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello; i) Allenatori di Calcio a Cinque; l) Preparatori Atletici; m) Medici Sociali; n) Operatori Sanitari.</p> <p>Sono ruoli ad esaurimento: a) Direttori Tecnici b) Allenatori Dilettanti di 3a categoria; c) Istruttori di Giovani Calciatori; d) Allenatori Dilettanti</p> <p>Fino ad esaurimento del ruolo: - i Direttori Tecnici sono equiparati agli Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO; - gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono equiparati agli Allenatori di Base-UEFA B; - gli Istruttori di Giovani Calciatori sono equiparati agli Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 Classificazione dei Tecnici</p> <p>1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in:</p> <p>a) Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO; b) Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A; c) Allenatori di base-UEFA B; d) Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D; e) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C; f) Allenatori dei Portieri; g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile; h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello; i) Allenatori di Calcio a Cinque; l) Preparatori Atletici; m) Medici Sociali; n) Operatori Sanitari.</p> <p>Sono ruoli ad esaurimento: a) Direttori Tecnici; b) Allenatori Dilettanti di 3a categoria; c) Istruttori di Giovani Calciatori; d) Allenatori Dilettanti.</p> <p>Fino ad esaurimento del ruolo: - i Direttori Tecnici sono equiparati agli Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO; - gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono equiparati agli Allenatori di Base-UEFA B; - gli Istruttori di Giovani Calciatori sono equiparati agli Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17 Albo dei Tecnici</p> <p>1. Il Settore Tecnico provvede annualmente alla</p>	<p>INVARIATO</p>

<p>formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo e dei Ruoli degli Allenatori e degli altri Tecnici di cui al precedente art. 16.</p> <p>2. Il conseguimento dell'abilitazione da parte del Settore Tecnico, secondo le norme del presente Regolamento, è condizione per l'iscrizione all'Albo dei Tecnici per Allenatori e Preparatori atletici. Per quanto riguarda gli altri Tecnici, qualora in possesso dei requisiti richiesti dalle norme del presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo dei Tecnici va formalizzata al Settore Tecnico.</p> <p>3. Il tecnico iscritto all'Albo del Settore Tecnico per essere inserito nel Ruolo di appartenenza deve presentare apposita domanda al Settore medesimo. La richiesta di tesseramento e il pagamento della quota d'iscrizione annuale al Ruolo, qualora in regola con gli aggiornamenti obbligatori, valgono come domanda di inserimento nei Ruoli. Per i medici e per gli operatori sanitari, la richiesta di tesseramento e il pagamento della quota d'iscrizione annuale al Ruolo, determinano l'automatica iscrizione all'Albo.</p> <p>4. Il Settore Tecnico fissa le quote per l'iscrizione dei Tecnici <i>al Ruolo</i>. Il versamento della quota annuale è obbligatorio anche se i Tecnici hanno richiesto la sospensione dai Ruoli.</p> <p>5. Ai fini del presente Regolamento i Tecnici si intendono domiciliati nel luogo comunicato per iscritto e riportato nell'Albo e nei Ruoli. Spetta al singolo Tecnico comunicare senza indugio l'avvenuto cambio di domicilio.</p> <p>6. I Tecnici, ancorché iscritti nell'Albo, se non in regola con le condizioni previste per l'inserimento nei Ruoli, non possono essere tesserati da parte delle società.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 18 Cancellazione o sospensione dall'Albo e dai Ruoli dei Tecnici</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 Cancellazione o sospensione dall'Albo e dai Ruoli dei Tecnici</p>

<p>1. I Tecnici di cui all'art. 16 del presente regolamento:</p> <p>a. sono sospesi temporaneamente dai Ruoli se non versano la quota d'iscrizione annuale;</p> <p>b. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo se non effettuano gli aggiornamenti previsti dalla Coaching Convention della UEFA e/o dal Settore Tecnico;</p> <p>c. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo nel caso di preclusione da parte della F.I.G.C. alla permanenza in qualsiasi rango o categoria dalla F.I.G.C. stessa;</p> <p>d. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo qualora ne facciano richiesta.</p> <p>2. La FIGC tramite apposito regolamento, individua le modalità di cancellazione e sospensione dall'Albo e dai Ruoli e le modalità di reintegrazione dei tecnici sospesi.</p> <p>3. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, i Tecnici possono richiedere la sospensione volontaria dai Ruoli alle condizioni richieste nell'art. 35. I Tecnici anche se sospesi temporaneamente dai Ruoli, sono soggetti a tutti gli obblighi derivati dallo "status di tecnico" iscritto al Ruolo.</p> <p>4. Medici e gli Operatori Sanitari possono chiedere la momentanea sospensione dal pagamento della quota di iscrizione al Ruolo motivandola per mancata attività. In questo caso vengono sospesi dai Ruoli.</p>	<p>1. I Tecnici di cui all'art. 16 del presente regolamento:</p> <p>a. sono sospesi temporaneamente dai Ruoli se non versano la quota d'iscrizione annuale;</p> <p>b. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo se non effettuano gli aggiornamenti previsti dalla Coaching Convention della UEFA e/o dal Settore Tecnico;</p> <p>b. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo nel caso di preclusione da parte della F.I.G.C. alla permanenza in qualsiasi rango o categoria dalla F.I.G.C. stessa;</p> <p>c. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo qualora ne facciano richiesta.</p> <p>2. La FIGC tramite apposito regolamento, individua le modalità di cancellazione e sospensione dall'Albo e dai Ruoli e le modalità di reintegrazione dei tecnici sospesi.</p> <p>3. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, i Tecnici possono richiedere la sospensione volontaria dai Ruoli alle condizioni richieste nell'art. 35. I Tecnici anche se sospesi temporaneamente dai Ruoli, sono soggetti a tutti gli obblighi derivati dallo "status di tecnico" iscritto al Ruolo.</p> <p>4. Medici e gli Operatori Sanitari possono chiedere la momentanea sospensione dal pagamento della quota di iscrizione al Ruolo motivandola per mancata attività. In questo caso vengono sospesi dai Ruoli.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19 Compiti dei Tecnici</p> <p>1. I Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico devono:</p> <p>a) tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società per la quale sono tesserati;</p> <p>b) curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei calciatori;</p> <p>c) promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie;</p> <p>d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalle società e connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse.</p> <p>2. I Tecnici federali sono inquadrati nei ruoli del</p>	<p>INVARIATO</p>

<p>Settore Tecnico e svolgono i compiti derivanti dalla loro qualifica secondo le attribuzioni determinate dalla F.I.G.C..</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p>Allenatori Professionisti di 1ª categoria-UEFA PRO</p> <p>1. Gli Allenatori Professionisti di 1ª categoria-UEFA PRO, sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria.</p> <p>2. L'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati presso il Centro Tecnico Federale.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>4. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1ª categoria-UEFA PRO l'iscrizione all'Albo degli Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della Uefa, ogni Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica di Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A.</p> <p>5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p> <p>6. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p>Allenatori Professionisti di 1ª categoria-UEFA PRO</p> <p>1. Gli Allenatori Professionisti di 1ª categoria-UEFA PRO, sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria.</p> <p>2. L'abilitazione ad Allenatori Professionisti di 1ª categoria-UEFA PRO si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati presso il Centro Tecnico Federale.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>4. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori Professionisti di 1ª categoria-UEFA PRO l'iscrizione all'Albo degli Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, ogni Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica di Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A.</p> <p>5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p> <p>6. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21</p> <p>Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A</p> <p>1. Gli Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società della Lega PRO, della Lega Nazionale</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21</p> <p>Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A</p> <p>1. Gli Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società della Lega PRO, della Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili di ogni ordine e</p>

<p>Dilettanti e delle squadre giovanili di ogni ordine e grado.</p> <p>2. Gli Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A possono, altresì, svolgere mansioni di "allenatore in seconda" di squadre di società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B.</p> <p>3. L'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale.</p> <p>4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>5. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2ª categoria-UEFA A l'iscrizione nel Ruolo degli Allenatori di Base-UEFA B ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, l'Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica di Allenatore di Base-UEFA B.</p> <p>6. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p> <p>7. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.</p>	<p>grado.</p> <p>2. Gli Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A possono, altresì, svolgere mansioni di "allenatore in seconda" di squadre di società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B.</p> <p>3. L'abilitazione ad Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale.</p> <p>4. Secondo quanto previsto dalla Coaching Convention per i giocatori professionisti di lunga carriera è possibile somministrare un corso combinato UEFA B- UEFA A.</p> <p>5. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>6. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori Professionisti di 2ª categoria-UEFA A l'iscrizione nel Ruolo degli Allenatori di Base-UEFA B ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, l'Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica di Allenatore di Base-UEFA B.</p> <p>7. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p> <p>8. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 22 Allenatori di Base-UEFA B</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22 Allenatori di Base-UEFA B</p>

<p>1. Gli Allenatori di Base-UEFA B sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.</p> <p>2. L'abilitazione ad Allenatori di Base-UEFA B si consegue frequentando, con esito positivo, sia il Corso Allenatori dei Dilettanti Regionali sia il Corso Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C.</p>	<p>1. Gli Allenatori di Base-UEFA B sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.</p> <p>2. L'abilitazione ad Allenatori di Base-UEFA B si consegue frequentando, con esito positivo, sia il Corso Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D sia il Corso Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C.</p> <p>3. Secondo quanto previsto dalla Coaching Convention per i giocatori professionisti di lunga carriera è possibile somministrare un corso combinato Licenza C- Licenza D.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 23 Allenatori dei Dilettanti Regionali</p> <p>1. Gli Allenatori dei Dilettanti Regionali sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di Eccellenza, Promozione, I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili "Juniores Nazionali", "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti.</p> <p>2. L'abilitazione ad Allenatori dei Dilettanti Regionali si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alla Lega Nazionale Dilettanti o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.</p> <p>3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale.</p> <p>4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 Allenatori dei Dilettanti Regionali</p> <p>1. Gli Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di Eccellenza, Promozione, I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili "Juniores Nazionali", "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti.</p> <p>2. L'abilitazione ad Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali regionali o provinciali, o territoriali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alla Lega Nazionale Dilettanti o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.</p> <p>3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali territoriali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale.</p> <p>4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di</p>

<p>concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce titolo preferenziale per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.</p>	<p>concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce titolo preferenziale per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24 Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C</p> <p>1. Gli Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.</p> <p>2. L'abilitazione ad Allenatori di Giovani - UEFA Grassroots C si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata al Settore Giovanile Scolastico o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.</p> <p>3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale.</p> <p>4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce titolo preferenziale per la valutazione, la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C</p> <p>1. Gli Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.</p> <p>2. L'abilitazione ad Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata al Settore Giovanile Scolastico o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.</p> <p>3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale.</p> <p>4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce titolo preferenziale per la valutazione, la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25 Allenatori Dilettanti</p> <p>1. Gli Allenatori Dilettanti sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti.</p> <p>2. Il ruolo degli Allenatori Dilettanti è ad</p>	<p>INVARIATO</p>

<p>esaurimento a partire dal 1.07.2018.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 26 Allenatori dei Portieri</p> <p>1. Gli Allenatori dei Portieri sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di ogni tipo e categoria.</p> <p>2. L'abilitazione ad Allenatori dei Portieri si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>4. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore dei Portieri l'iscrizione all'Albo degli Allenatori di Base – UEFA B ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.</p> <p>5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p>	<p style="text-align: center;">INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27 Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile</p> <p>1. Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Detti Allenatori non sono abilitati alla preparazione di portieri di squadre partecipanti al Campionato "Primavera".</p> <p>2. L'abilitazione ad Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile si consegue frequentando, con</p>	<p style="text-align: center;">INVARIATO</p>

<p>esito positivo, Corsi regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 28 Allenatori di Calcio a Cinque</p> <p>1. Gli Allenatori di Calcio a Cinque sono abilitati alla conduzione Tecnica di squadre di Calcio a Cinque.</p> <p>2. Per la conduzione tecnica di squadre di Calcio a Cinque di Serie A1 e Serie A2 è necessario conseguire l'abilitazione ad allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello.</p> <p>3. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali o periferici. I Corsi centrali sono organizzati direttamente dal Settore Tecnico, quelli periferici sono affidati per l'attuazione al Comitato Regionale della L.N.D., valorizzando il contributo della componente tecnica degli allenatori.</p> <p>4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>5. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p>	<p style="text-align: center;">INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">Art. 29 Preparatori Atletici</p> <p>1. I Preparatori Atletici sono abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori.</p> <p>2. Il Settore Tecnico qualifica e inquadra i Preparatori Atletici abilitati alla preparazione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29 Preparatori Atletici</p> <p>1. I Preparatori Atletici sono abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori.</p> <p>2. Il Settore Tecnico qualifica e inquadra i Preparatori Atletici abilitati alla preparazione fisico-</p>

<p>fisicoatletica dei calciatori di qualsiasi età delle Società di calcio di ogni categoria.</p> <p>3. L'abilitazione a Preparatore Atletico si consegue dopo la partecipazione con esito positivo ad un Corso Centrale organizzato dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico di Coverciano.</p> <p>4. Possono essere ammessi al corso i soggetti in possesso del Diploma rilasciato dagli I.S.E.F., o del Diploma di Laurea in Scienze Motorie, o della Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche dello Sport o della Laurea in Medicina con specializzazione in Medicina dello Sport.</p> <p>5. I criteri di valutazione per l'ammissione al corso, la durata, la quota di iscrizione e di partecipazione nonché il numero massimo degli allievi da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>6. Conseguono, altresì, l'abilitazione alla preparazione fisico-atletica dei giovani calciatori, fatta eccezione per i giovani partecipanti al Campionato "Primavera", coloro che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di Scienze Motorie convenzionate con il Settore Tecnico.</p> <p>7. Possono essere ammessi ai corsi per Preparatore Atletico soggetti provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p>	<p>atletica dei calciatori di qualsiasi età delle Società di calcio di ogni categoria.</p> <p>3. L'abilitazione a Preparatore Atletico si consegue dopo la partecipazione con esito positivo ad un Corso Centrale organizzato dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.</p> <p>4. Possono essere ammessi al corso i soggetti in possesso del Diploma rilasciato dagli I.S.E.F., o del Diploma di Laurea in Scienze Motorie, o della Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche dello Sport o della Laurea in Medicina con specializzazione in Medicina dello Sport.</p> <p>5. I criteri di valutazione per l'ammissione al corso, la durata, la quota di iscrizione e di partecipazione nonché il numero massimo degli allievi da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>6. Conseguono, altresì, l'abilitazione alla preparazione fisico-atletica dei giovani calciatori, fatta eccezione per i giovani partecipanti al Campionato "Primavera", coloro che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di Scienze Motorie convenzionate con il Settore Tecnico.</p> <p>7. Possono essere ammessi ai corsi per Preparatore Atletico soggetti provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p>
<p style="text-align: center;">Art. 30 Medici Sociali</p> <p>1. Sono iscritti nel ruolo dei Medici Sociali i laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'albo dei Medici Chirurghi che presentino regolare domanda al Settore Tecnico.</p> <p>2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel ruolo apposito.</p> <p>3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la</p>	<p>INVARIATO</p>

<p>specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione Medica.</p> <p>4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico tesserato per la Società, anche se non specialista in Medicina dello Sport.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 31 Operatori Sanitari</p> <p>1. Possono essere iscritti nel ruolo degli Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in possesso di titolo riconducibile a questa stessa area, riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.</p> <p>2. Gli Operatori sanitari sopra indicati sono iscritti nell'apposito ruolo previa presentazione di regolare domanda al Settore Tecnico.</p>	<p style="text-align: center;">INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">Art. 32 Tecnici italiani all'estero e tesseramento dei tecnici provenienti da Federazioni Estere</p> <p>1. I Tecnici iscritti all'Albo che si trasferiscono presso una Federazione Estera sono tenuti a comunicare per iscritto tale trasferimento al Settore Tecnico.</p> <p>2. Possono trasferirsi nella stessa stagione sportiva presso Federazioni Estere Tecnici tesserati in Italia a seguito di risoluzione del rapporto a qualsiasi titolo purché sopravvenga accordo consensuale al</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32 Tecnici italiani all'estero e tesseramento dei tecnici provenienti da Federazioni Estere</p> <p>1. I Tecnici iscritti all'Albo che si trasferiscono presso una Federazione Estera sono tenuti a comunicare per iscritto tale trasferimento al Settore Tecnico.</p> <p>2. Possono trasferirsi nella stessa stagione sportiva presso Federazioni Estere, Tecnici tesserati in Italia a seguito di risoluzione del rapporto a qualsiasi titolo purché sopravvenga accordo consensuale al</p>

<p>trasferimento con la società di appartenenza e parere favorevole del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.</p> <p>3. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera devono presentare annualmente al Settore una dettagliata relazione concernente l'attività svolta all'estero.</p> <p>4. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera non sono esentati dall'obbligo di cui all'art. 17 ed all'art. 18 comma 1 e comma 2.</p> <p>5. Gli Allenatori provenienti da Federazioni Estere, per poter essere tesserati da una Società, devono essere inseriti in un Elenco Speciale degli Allenatori provenienti da Federazioni Estere.</p> <p>6. Le Società che intendono avvalersi di un tecnico proveniente da Federazione Estera devono richiederne il tesseramento al Settore Tecnico per il tramite della Lega di appartenenza, corredando la domanda con le certificazioni relative al Diploma di Tecnico conseguito presso la Federazione Estera e all'attività svolta come tecnico.</p> <p>7. Le certificazioni indicate al comma precedente saranno valutate, nel rispetto di quanto previsto dalla Coaching Convention, dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico che potrà equiparare i titoli in possesso del tecnico ad una delle seguenti qualifiche:</p> <p>a) Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO;</p> <p>b) Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A;</p> <p>c) Allenatori di base-UEFA B;</p> <p>d) Allenatori dei Dilettanti Regionali;</p> <p>e) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C;</p> <p>f) Allenatori dei Portieri;</p> <p>g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile;</p> <p>h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello;</p> <p>i) Allenatori di Calcio a Cinque;</p> <p>l) Preparatori Atletici.</p> <p>8. Le Leghe, a cui appartengono le Società che richiedono il tesseramento del tecnico proveniente da Federazione Estera, dovranno comunicare al Settore il nulla osta al tesseramento per quanto</p>	<p>trasferimento con la società di appartenenza e parere favorevole del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.</p> <p>3. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera devono presentare annualmente al Settore una dettagliata relazione concernente l'attività svolta all'estero.</p> <p>4. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera non sono esentati dall'obbligo di cui all'art. 17 ed all'art. 18 comma 1 e comma 2.</p> <p>5. Gli Allenatori provenienti da Federazioni Estere, per poter essere tesserati da una Società, devono essere inseriti in un Elenco Speciale degli Allenatori provenienti da Federazioni Estere.</p> <p>6. Le Società che intendono avvalersi di un tecnico proveniente da Federazione Estera devono richiederne il tesseramento al Settore Tecnico per il tramite della Lega di appartenenza, corredando la domanda con le certificazioni relative al Diploma di Tecnico conseguito presso la Federazione Estera e all'attività svolta come tecnico.</p> <p>7. Le certificazioni indicate al comma precedente saranno valutate, nel rispetto di quanto previsto dalla Coaching Convention, dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico che potrà equiparare i titoli in possesso del tecnico ad una delle seguenti qualifiche:</p> <p>a) Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO;</p> <p>b) Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A;</p> <p>c) Allenatori di base-UEFA B;</p> <p>d) Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D;</p> <p>e) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C;</p> <p>f) Allenatori dei Portieri;</p> <p>g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile;</p> <p>h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello;</p> <p>i) Allenatori di Calcio a Cinque;</p> <p>l) Preparatori Atletici.</p> <p>8. Le Leghe, a cui appartengono le Società che richiedono il tesseramento del tecnico proveniente da Federazione Estera, dovranno comunicare al</p>
---	---

<p>riguarda il permesso di soggiorno e il visto di esecutività dell'eventuale contratto economico.</p> <p>9. Esperite le procedure previste, il Settore Tecnico iscriverà il tecnico proveniente da Federazione Estera nell'elenco speciale e se comunitario lo tessererà immediatamente per la Società richiedente, se extra comunitario lo tessererà se non supera il tetto del contingente stabilito dalle norme vigenti.</p>	<p>Settore il nulla osta al tesseramento per quanto riguarda il permesso di soggiorno e il visto di esecutività dell'eventuale contratto economico.</p> <p>9. Esperite le procedure previste, il Settore Tecnico iscriverà il tecnico proveniente da Federazione Estera nell'elenco speciale e se comunitario lo tessererà immediatamente per la Società richiedente, se extra comunitario lo tessererà se non supera il tetto del contingente stabilito dalle norme vigenti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 33 Tesseramento</p> <p>1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.</p> <p>2. Il tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo viene effettuato a cura del Settore Tecnico per delega della F.I.G.C..</p> <p>3. Le società per ottenere il tesseramento dei tecnici professionisti devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge n. 91/81 e della normativa vigente in materia. Per i tecnici non professionisti le società devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 43 delle N.O.I.F..</p>	<p style="text-align: center;">INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34 Incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento</p> <p>1. Il Settore indice ed organizza, in sede centrale e periferica ovvero per via telematica, incontri e seminari di aggiornamento e di perfezionamento per le diverse categorie di tecnici con l'obbligo di frequenza, secondo quanto previsto anche dalla normativa UEFA. L'Allenatore, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention deve frequentare almeno 15 ore di aggiornamento ogni tre anni. La partecipazione a tali aggiornamenti è obbligatoria pena la perdita della validità della "licenza di Allenatore UEFA".</p> <p>2. L'assenza agli incontri e seminari di aggiornamento può comportare l'adozione di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34 Incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento</p> <p>1. Il Settore indice ed organizza, in sede centrale e periferica ovvero per via telematica, incontri e seminari di aggiornamento e di perfezionamento per le diverse categorie di tecnici con l'obbligo di frequenza, secondo quanto previsto anche dalla normativa UEFA. L'Allenatore, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention deve frequentare almeno 15 ore di aggiornamento ogni tre anni. La partecipazione a tali aggiornamenti è obbligatoria pena la perdita della validità della "licenza di Allenatore UEFA".</p> <p>2. L'assenza agli incontri e seminari di aggiornamento può comportare l'adozione di</p>

sanzioni disciplinari e la sospensione dall'Albo.	sanzioni disciplinari e la sospensione dall'Albo.
<p style="text-align: center;">Art. 35 Sospensione Volontaria</p> <p>1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna società, intenda svolgere attività di calciatore.</p> <p>2. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.</p> <p>3. Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione.</p> <p>4. La sospensione volontaria viene a cessare nel momento in cui i tecnici la richiedano.</p> <p>5. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico e dagli obblighi di cui all'art. 17.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 35 Sospensione Volontaria</p> <p>1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna società, intenda svolgere attività di calciatore.</p> <p>2. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.</p> <p>3. Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione.</p> <p>4. La sospensione volontaria viene a cessare nel momento in cui i tecnici la richiedano.</p> <p>5. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico e dagli obblighi di cui all'art. 17.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 36 Attività dei tecnici quali calciatori</p> <p>1. Il possesso della tessera di Allenatore di Base-UEFA B o di Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o Allenatore di Calcio a Cinque o Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C o Allenatore Dilettante non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare.</p> <p>2. Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società.</p> <p>3. L'Allenatore di Base-UEFA B, l'Allenatore dei Dilettanti Regionali, l'Allenatore di Giovani - UEFA Grassroots C, l'Allenatore Dilettante, l'Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o l'Allenatore di Calcio a Cinque, tesserati quali calciatori dilettanti, possono ottenere lo svincolo secondo le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..</p> <p>4. Secondo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della FIGC non possono essere tesserati quali calciatori coloro che siano iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come Tecnici Professionisti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 36 Attività dei tecnici quali calciatori</p> <p>1. Il possesso della tessera di Allenatore di Base-UEFA B o di Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o Allenatore di Calcio a Cinque o Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C o Allenatore Dilettante non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare.</p> <p>2. Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società.</p> <p>3. L'Allenatore di Base-UEFA B, l'Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D, l' Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C, l'Allenatore Dilettante, l'Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o l'Allenatore di Calcio a Cinque, tesserati quali calciatori dilettanti, possono ottenere lo svincolo secondo le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..</p> <p>4. Secondo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della FIGC non possono essere tesserati quali calciatori coloro che siano iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come Tecnici Professionisti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 37 Norme di comportamento</p> <p>1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali.</p> <p>2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale.</p> <p>3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari.</p>	<p>INVARIATO</p>

<p style="text-align: center;">Art. 38 Disciplina dei Tecnici</p> <p>1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica.</p> <p>2. Per tutte le altre infrazioni del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.</p> <p>3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dalla Commissione Disciplinare, previa contestazione scritta degli addebiti all'interessato da parte della Procura Federale.</p> <p>4. L'interessato, nel termine di sette giorni dalla ricezione della contestazione, può presentare le proprie controdeduzioni, alla Procura Federale ed alla Commissione Disciplinare e può chiedere di essere ascoltato da quest'ultima. Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione Disciplinare, entro sette giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Federale la quale giudica in seconda ed ultima istanza.</p> <p>5. Nel caso in cui, nel corso del giudizio, emergano responsabilità di società, copia degli atti viene trasmessa alla Lega o al Comitato di appartenenza per i necessari deferimenti e ne viene data comunicazione al Presidente della F.I.G.C..</p> <p>6. Le Leghe ed i Comitati comunicano al Settore Tecnico i provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva a carico dei Tecnici tesserati per società e, nel caso previsto dal precedente comma, i provvedimenti a carico delle società.</p>	<p style="text-align: center;">INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">Art. 39 Obblighi e deroghe</p> <p>1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:</p> <p>A) Serie "A" e "B" Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto</p>	<p style="text-align: center;">Art. 39 Obblighi e deroghe</p> <p>1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:</p> <p>A) Serie "A" e "B" Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto</p>

previsto al successivo punto Ac), deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità;

Ab) all'Allenatore Responsabile, salvo quanto previsto al successivo punto Ac1) deve essere affiancato un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";

Ac) Gli Allenatori professionisti di 2a categoria-UEFA A sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad allenare la Prima squadra purché l'abbiano guidata dalla Serie C alla promozione in Serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ac1) Gli Allenatori di Base-UEFA B sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ab), ad affiancare l'Allenatore Responsabile della Prima squadra come allenatore in seconda, purché con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Serie C alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ae) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO;

Af) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima

previsto al successivo punto Ac), deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore ~~Professionista di 1a categoria~~-UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità;

Ab) all'Allenatore Responsabile, salvo quanto previsto al successivo punto Ac1) deve essere affiancato un Allenatore ~~Professionista di 1a categoria~~-UEFA PRO o un Allenatore ~~Professionista di 2a categoria~~-UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";

Ac) Gli Allenatori ~~professionisti di 2a categoria~~-UEFA A sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad allenare la Prima squadra purché l'abbiano guidata dalla Serie C alla promozione in Serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore ~~Professionista di 1a categoria~~-UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ac1) Gli Allenatori ~~di Base~~-UEFA B sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ab), ad affiancare l'Allenatore Responsabile della Prima squadra come allenatore in seconda, purché con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Serie C alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore ~~Professionista di 2a categoria~~-UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore ~~Professionista di 1a categoria~~-UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ae) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore ~~Professionista di 1a categoria~~-UEFA PRO;

Af) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa

giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti Serie A o alla Lega Nazionale professionisti Serie B, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

Ag) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;

Ah) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

B) Serie C

Ba) la prima squadra delle società della Lega Pro deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o ad un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A che ne assume la effettiva responsabilità tecnica;

Bb) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un altro Allenatore di 1a categoria-UEFA PRO, di 2a categoria-UEFA A, di Base-UEFA B, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";

Bc) Il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori di Base-UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie C dal Campionato Nazionale di Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore di 2a categoria-UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

(considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore ~~Professionista di 2a categoria~~-UEFA A con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti Serie A o alla Lega Nazionale professionisti Serie B, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

Ag) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;

Ah) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

B) Serie C

Ba) la prima squadra delle società della Lega Pro deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore ~~Professionista di 1a categoria~~-UEFA PRO o ad un Allenatore ~~Professionista di 2a categoria~~-UEFA A che ne assume la effettiva responsabilità tecnica;

Bb) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un altro ~~Allenatore di 1a categoria~~-UEFA PRO, ~~di 2a categoria~~-UEFA A, ~~di Base~~-UEFA B, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";

Bc) Il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori ~~di Base~~-UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie C dal Campionato Nazionale di Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore ~~di 2a categoria~~-UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Bd) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore

Bd) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o di 2a categoria- UEFA A;

Be) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore di Base-UEFA B, con esclusione di ogni altra autorizzazione.

L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega PRO, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

Bf) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore.

Bg) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

C) Campionato Nazionale Serie D, Campionati Nazionali e di Serie C1 di Calcio a Cinque

Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria-UEFA PRO, di 2a categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B e per i Campionati di Calcio a Cinque ad un Allenatore di Calcio a Cinque secondo quanto previsto dall'art. 28;

Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra;

Cc) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ca) per gli Allenatori dei Dilettanti Regionali che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie D.

La concessione della deroga sarà subordinata alla

~~Professionista di 1a categoria-UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;~~

Be) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore ~~Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o di 2a categoria- UEFA A;~~

Bf) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore ~~di Base-UEFA B,~~ con esclusione di ogni altra autorizzazione.

L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega PRO, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

Bg) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore.

Bh) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

C) Campionato Nazionale Serie D, Campionati Nazionali e di Serie C1 di Calcio a Cinque:

Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore ~~di 1a categoria-UEFA PRO, di 2a categoria-UEFA A,~~ Allenatore ~~di Base-UEFA B~~ e per i Campionati di Calcio a Cinque ad un Allenatore di Calcio a Cinque secondo quanto previsto dall'art. 28;

Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra;

Cc) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ca) per gli Allenatori

frequenza del primo Corso utile per l'abilitazione ad Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C che permetterebbe loro di ottenere così l'abilitazione ad Allenatore di Base-UEFA B. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

D) Campionati Dilettanti di Eccellenza e di Promozione

Da) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria-UEFA PRO, di 2a categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B o Allenatore Dilettanti Regionali;

Db) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

E) Campionati Dilettanti di I e II categoria

Ea) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria-UEFA PRO, di 2a categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore Dilettante;

Eb) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ea) per gli allenatori senza abilitazione che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in II Categoria. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore dei Dilettanti Regionali. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile;

Ec) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

F) Attività giovanile delle società

Fa) Le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Primavera" e della categoria "Berretti" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A;

dei Dilettanti Regionali – **Licenza D** che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per l'abilitazione ad Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – **Licenza C** che permetterebbe loro di ottenere così l'abilitazione ad Allenatore ~~di Base~~-UEFA B. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

D) Campionati Dilettanti di Eccellenza e di Promozione

Da) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore ~~di 1a categoria~~-UEFA PRO, ~~di 2a categoria~~-UEFA A, ~~Allenatore di Base~~-UEFA B o Allenatore Dilettanti Regionali – Licenza D; Db) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

E) Campionati Dilettanti di I e II categoria

Ea) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore ~~di 1a categoria~~-UEFA PRO, ~~di 2a categoria~~-UEFA A, Allenatore ~~di Base~~-UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali – **Licenza D** o Allenatore Dilettante;

Eb) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ea) per gli allenatori senza abilitazione che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in II Categoria. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore dei Dilettanti Regionali – **Licenza D**. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile;

Ec) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

F) Attività giovanile delle società

Fa) Le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Primavera" e della categoria "Berretti" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o di un

<p>Fb) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria “Juniores Nazionali” devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO, di un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A, di un Allenatore di Base-UEFA B, di un Allenatore di Giovani UEFA Grassroots C o di un Allenatore dei Dilettanti Regionali;</p> <p>Fc) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria “Juniores Regionali” e “Juniores Provinciali” devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO, di un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A, di un Allenatore di Base-UEFA B, di un Allenatore di Giovani UEFA Grassroots C, di un Allenatore dei Dilettanti Regionali o di un Allenatore Dilettante;</p> <p>Fd) la conduzione tecnica di tutte le squadre dell’attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;</p> <p>Fe) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.</p>	<p>Allenatore Professionista di 2a categoria- UEFA A.</p> <p>I Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.</p> <p>Fb) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria “Juniores Nazionali” devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO, di un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A, di un Allenatore di Base-UEFA B, di un Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C o di un Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D;</p> <p>Fc) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria “Juniores Regionali” e “Juniores Provinciali” devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO, di un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A, di un Allenatore di Base-UEFA B, di un Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C, di un Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o di un Allenatore Dilettante;</p> <p>Fd) la conduzione tecnica di tutte le squadre dell’attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;</p> <p>Fe) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.</p>
<p>Norma transitoria</p> <p>Nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020 le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria “Berretti” dovranno essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2a categoria- UEFA A o Allenatore di Base-UEFA B.</p> <p>A partire dalla stagione sportiva 2020/2021, entrerà in vigore, per la categoria “Berretti”, la disposizione di cui alla lettera Fa).</p> <p>La disposizione di cui alla lettera Fc) entrerà in vigore dalla stagione sportiva 2020/2021 per la categoria Juniores Provinciali.</p>	<p>Norma transitoria</p> <p>Nelle stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria “Berretti” dovranno essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A o Allenatore di Base-UEFA B.</p> <p>A partire dalla stagione sportiva 2021/2022, entrerà in vigore, per la categoria “Berretti”, la disposizione di cui alla lettera Fa).</p> <p>La disposizione di cui alla lettera Fc) entrerà in vigore dalla stagione sportiva 2020/2021 per la</p>

<p>La disposizione di cui alla lettera Fd) entrerà in vigore dalla stagione sportiva 2019/2020 per i Giovanissimi provinciali.</p> <p>G) Attività di Base</p> <p>Ga) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico;</p> <p>Gb) Le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare almeno un allenatore qualificato per ogni categoria di base;</p> <p>Gc) Gli Allenatori di cui alle lettere precedenti devono essere iscritti all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. in uno dei seguenti ruoli: Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO, Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B, Allenatore di Giovani UEFA Grassroots C.</p> <p>Gd) Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere allenate anche dai Preparatori Atletici di cui all'art. 29 o Laureati in Scienze Motorie o Diplomi ISEF;</p> <p>Ge) Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società;</p> <p>Gf) Il tesseramento dei tecnici previsti dalle precedenti lettere deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale;</p> <p>Gg) in caso di esonero dell'allenatore preposto alle funzioni di cui alle lettere Ga) e Gb) o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.</p> <p>Norma transitoria</p> <p>Le norme di cui alla lettera G) entreranno in vigore dalla Stagione Sportiva 2020/2021 ferma restando la già disposta obbligatorietà della previsione di cui alla lettera Ga).</p>	<p>categoria Juniores Provinciali.</p> <p>La disposizione di cui alla lettera Fd) entrerà in vigore dalla stagione sportiva 2019/2020 per i Giovanissimi provinciali.</p> <p>G) Attività di Base</p> <p>Ga) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico;</p> <p>Gb) Le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare almeno un allenatore qualificato per ogni categoria di base;</p> <p>Gc) Gli Allenatori di cui alle lettere precedenti devono essere iscritti all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. in uno dei seguenti ruoli: Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO, Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B, Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C.</p> <p>Gd) Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere allenate anche dai Preparatori Atletici di cui all'art. 29 o Laureati in Scienze Motorie o Diplomi ISEF;</p> <p>Ge) Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società;</p> <p>Gf) Il tesseramento dei tecnici previsti dalle precedenti lettere deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale;</p> <p>Gg) in caso di esonero dell'allenatore preposto alle funzioni di cui alle lettere Ga) e Gb) o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.</p> <p>Norma transitoria</p> <p>Le norme di cui alla lettera G) entreranno in vigore dalla Stagione Sportiva 2020/2021 ferma restando la già disposta obbligatorietà della previsione di cui alla lettera Ga).</p> <p>Coloro che avendo svolto nella stagione sportiva 2019/2020 attività in categorie ove non vi era obbligo di abilitazione potranno esercitare l'attività di tecnico nella stagione sportiva 2020/2021 se si</p>
--	---

H) Allenatore dei portieri
Ha) La preparazione dei portieri delle squadre di Serie A, Serie B, Serie C deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di cui all'art. 26;
Hb) La preparazione dei portieri delle Squadre di Serie D deve essere affidata ad un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27;
Hc) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile o di Base devono tesserare almeno un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27;
Hd) in caso di esonero o di rinuncia all'incarico degli allenatori di cui alle lettere Ha), Hb) e Hc), la società dovrà sostituirli con altro allenatore dei portieri.

Norma transitoria

La norma di cui alla lettera Ha) entrerà in vigore a partire dalla stagione sportiva 2019/2020.

Le norme di cui alle lettere Hb) e Hc) entreranno in vigore a partire dalla Stagione Sportiva 2020/2021.

I) Calcio Femminile

Ia) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati di Serie A e Serie B femminile deve essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A. La conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato "Primavera" dovrà essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;

Ib) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati Serie C, Eccellenza e Promozione deve essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria-UEFA PRO, di 2a categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore Dilettante;

Ic) il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ia) per gli Allenatori di Base-UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie B dal Campionato Serie C. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore di 2a categoria-UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Id) in caso di esonero dell'allenatore responsabile

iscriveranno prima del 30/06/2020 a corsi ad invito per l'abilitazione all'attività di tecnico rivolti alle società e/o associazioni affiliate alla L.N.D..

H) Allenatore dei portieri
Ha) La preparazione dei portieri delle squadre di Serie A, Serie B, Serie C deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di cui all'art. 26;
Hb) La preparazione dei portieri delle Squadre di Serie D deve essere affidata ad un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27;
Hc) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile o di Base devono tesserare almeno un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27;
Hd) in caso di esonero o di rinuncia all'incarico degli allenatori di cui alle lettere Ha), Hb) e Hc), la società dovrà sostituirli con altro allenatore dei portieri.

Norma transitoria

La norma di cui alla lettera Ha) entrerà in vigore a partire dalla stagione sportiva 2019/2020.

Le norme di cui alle lettere Hb) e Hc) entreranno in vigore a partire dalla Stagione Sportiva 2020/2021.

I) Calcio Femminile

Ia) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati di Serie A e Serie B femminile deve essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore ~~Professionista di 1a categoria~~-UEFA PRO o di un Allenatore ~~Professionista di 2a categoria~~-UEFA A. La conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato "Primavera" dovrà essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;

Ib) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati Serie C, Eccellenza e Promozione deve essere affidata ad un Allenatore ~~di 1a categoria~~-UEFA PRO, ~~di 2a categoria~~-UEFA A, Allenatore ~~di Base~~-UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali – **Licenza D** o Allenatore Dilettante;

Ic) il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ia) per gli Allenatori ~~di Base~~-UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie B dal Campionato Serie C. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore ~~di 2a categoria~~-UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito

<p>della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.</p> <p>Norma transitoria Nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020 la conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato di Serie B dovrà essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2a categoria- UEFA A o Allenatore di Base-UEFA B. In caso di promozione al Campionato di Serie A a conclusione della stagione sportiva 2018/2019 di squadre affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore di Base-UEFA B, il Settore Tecnico potrà consentire al medesimo di allenare la squadra a condizione che frequenti il Corso di Allenatore di 2a categoria-UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione. A partire dalla stagione sportiva 2020/2021, entrerà in vigore, per la Serie B femminile, la disposizione di cui alla lettera la). La norma di cui alla lettera lb) entrerà in vigore a partire dalla stagione sportiva 2019/2020.</p>	<p>l'abilitazione; ld) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.</p> <p>Norma transitoria Nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020 la conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato di Serie B dovrà essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o di un Allenatore Professionista di 2a categoria- UEFA A o Allenatore di Base-UEFA B. In caso di promozione al Campionato di Serie A a conclusione della stagione sportiva 2018/2019 di squadre affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore di Base-UEFA B, il Settore Tecnico potrà consentire al medesimo di allenare la squadra a condizione che frequenti il Corso di Allenatore di 2a categoria-UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione. A partire dalla stagione sportiva 2020/2021, entrerà in vigore, per la Serie B femminile, la disposizione di cui alla lettera la). La norma di cui alla lettera lb) entrerà in vigore a partire dalla stagione sportiva 2019/2020.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 40 Preclusioni e sanzioni</p> <p>1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l'associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale Dilettanti e ratificati dalla F.I.G.C. nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 32. Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano</p>	<p>INVARIATO</p>

tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario. Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B con l'incarico di responsabile della prima squadra.

2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.

3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.

4. Gli Allenatori Responsabili delle Squadre Nazionali della F.I.G.C. ed i loro Vice nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per società, neppure con mansioni diverse, salvo che il contratto economico non sia stato risolto consensualmente.

5. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo.

6. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell'esito degli eventuali giudizi disciplinari, può revocare eventuali autorizzazioni o deroghe già rilasciate.

7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.



Roma, 26 giugno 2020

Ai Comitati Regionali
Ai C.P.A. di Trento e Bolzano
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 64

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 118, delle N.O.I.F., nonché alle Circolari L.N.D. n. 38 del 30 Giugno 2011, n. 49 del 15 Giugno 2012, n. 58 del 17 Giugno 2013, n. 61 del 17 Giugno 2014, n. 61 del 24 Giugno 2015, n. 77 del 17 Giugno 2016, n. 83 del 22 Giugno 2017, n. 77 del 26 giugno 2018 e n. 57 del 25 giugno 2019, si rappresentano le modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva 2020/21.

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori "non professionisti" (art. 29, N.O.I.F.) e "giovani dilettanti" (art.32, N.O.I.F.), è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall'art.118, delle N.O.I.F.

E' quindi consentito:

- a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;
- b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.

La variazione di attività è consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel periodo stabilito annualmente dalla F.I.G.C. che – per la Stagione Sportiva 2020/21 – **è fissato dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19.00)**. Una volta variata l'attività, il calciatore che intende variare la stessa e, quindi, ripristinare l'originario rapporto con la Società "quiescente", deve necessariamente attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva

successiva 2021/2022. Qualora la Società "quiescente" abbia cessato definitivamente ogni attività o abbia cessato la sola attività oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società che svolgono la medesima attività ripristinata dallo stesso.

Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F.

Non è consentita la variazione di attività dei calciatori, da e per Società che, nel periodo temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attività di calcio a undici che di calcio a cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per Società che hanno sia attività di Calcio a undici sia attività di Calcio a Cinque possono svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Società presso la quale sono tesserati.

In linea generale, non è consentita la variazione di attività, da parte dei calciatori, in costanza di una effettiva partecipazione al Campionato da parte delle Società che intendono integrare la propria attività agonistica con una nuova disciplina, sia essa di Calcio a undici o di Calcio a Cinque. La semplice iscrizione ad un Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non può essere considerata motivo di preclusione per la variazione di attività dei tesserati, se quest'ultima interviene in un periodo temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex art. 118, N.O.I.F. entro il termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Per i calciatori stranieri tesserati ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F., è consentita la variazione di attività, fermi restando i limiti e le condizioni di cui alle sopracitate norme. Per i calciatori stranieri tesserati in ambito dilettantistico con vincolo annuale, il tesseramento in variazione è valido sino al termine della Stagione Sportiva.

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata solo a favore della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in "quiescenza".

I calciatori che hanno variato l'attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, solo tra Società "pure" che svolgono la medesima attività; per i calciatori che hanno variato l'attività, quindi, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque. In proposito, si evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale a casi specifici:

- Il calciatore cambia attività e, successivamente, la Società dell'attività prescelta per la quale si tesserava o nella quale viene trasferito integra la propria attività con la partecipazione ad un Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal tesserato: in questo caso, il tesserato può partecipare esclusivamente al Campionato

che la Società disputa nell'attività dallo stesso prescelta al momento della variazione di attività.

Gli svincoli di cui agli articoli 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Fatta salva la previsione di cui all'art. 94 ter, delle N.O.I.F., gli svincoli di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia sia in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, sia sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente", a condizione che la procedura venga contestualmente attuata sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività prescelta in variazione, sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività "quiescente". In entrambi i casi, valgono le modalità di cui all'art. 32 bis, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., con particolare riferimento alla spedizione della raccomandata sia alla Società "quiescente" sia alla Società dell'attività prescelta.

Una volta svincolato dalla Società dell'attività prescelta in variazione e dalla Società dell'attività "quiescente", il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento sia per Società "pure" che per Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.

Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l'attività, anche se trattasi di Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione, che intenda nuovamente variare l'attività, potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all'articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Nel caso in cui gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., siano stati effettuati in relazione al tesseramento dell'attività "quiescente", al calciatore è consentito il trasferimento anche a Società che svolgono sia attività di calcio a undici che di calcio a cinque, a condizione che il calciatore vada a svolgere la medesima attività a suo tempo prescelta.

L'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività potrà essere effettuato nei periodi fissati dalla F.I.G.C. - per la stagione 2020/21 il periodo stabilito è fissato dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020, (ore 19.00), - attraverso l'invio dell'apposito modulo federale in forma telematica (apposizione della firma elettronica) con le modalità previste dall'art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimenti di competenza.

La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l'attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione; il tesseramento a favore della Società per la quale è stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito dell'apposito modulo federale presso l'Ente di appartenenza della Società interessata.

I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi dell'art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalità di cui all'art. 21, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare si applicano anche alle calciatrici.

Si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler dare immediata e puntuale informativa alle rispettive Società dipendenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°65

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 19-2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilìa

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 19 - 2020

Si riportano, di seguito, le scadenze dei principali adempimenti fiscali che interessano le ASD e SSD nonché l'elenco delle agevolazioni che sono state introdotte con la normativa conseguente al Covid-19 –

30 giugno 2010

-Soggetti con bilancio chiuso al 31 dicembre 2019: versamento saldo IRES 2019 e 1° acconto IRES 2020 -

Per gli stessi soggetti non è dovuto – *art. 24, comma 2, D.L. n. 34/2020* - il versamento del saldo IRAP 2019 e non è dovuto il versamento della prima rata d'acconto 2020 IRAP. Tale agevolazione è definitiva e, pertanto, l'importo della prima rata d'acconto IRAP 2020, non dovrà essere recuperato nell'acconto successivo o nel saldo (*vedasi le Circolari n. 57 del 20 maggio e n. 58 del 30 maggio 2020 della LND*). *La proroga al 20 luglio 2020 annunciata con Comunicato Stampa n. 1470 del 22 giugno 2020 del MES, è concessa ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità (ISA).*

-Termine ultimo di invio della dichiarazione IVA 2020 per il 2019 (sospeso dal 30 aprile ex art. 62, comma 1, D.L. n. 18/2020)

-Versamento o in unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020, delle ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 DPR n. 600 (lavoro dipendente e assimilati) sospese dal 2 al 30 marzo 2020 (art. 61 D.L. n. 18/2020)-

-Versamento IVA in scadenza il 16 marzo 2020 e versamento saldo IVA dovuta sulla dichiarazione annuale IVA 2020 per il 2019, maggiorato dello 0,40% a far tempo dal 16 marzo 2020-

I soggetti con ricavi o compensi non superiori a due milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, per i quali sono stati sospesi i versamenti da autoliquidazione che sono scaduti nel periodo compreso tra l'8 ed il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e all'IVA e, quindi, anche al saldo IVA 2019 in scadenza il 16 marzo 2020, hanno diritto alla proroga fino al 16 settembre 2020 e, quindi, non dovranno versare né sanzioni né gli interessi dell' 0,40% mensili dal 16 marzo 2020. A tale data i versamenti dovranno essere effettuati o in unica soluzione o in un massimo di quattro rate, di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020.

31 luglio 2020

-Versamento in unica soluzione o in 4 rate di pari importo da luglio 2020, dei canoni di locazione e concessioni relativi ad impianti sportivi pubblici, sospesi dal 17 marzo e fino al 30 giugno 2020 ex artt. 95 D.L. n. 18/2020 e 216 D.L. n. 34/2020 – *(vedasi la Circolare n.57 del 20 maggio 2020 della LND)*.

E' previsto che i soggetti concessionari degli impianti possano sottoporre all'Ente concedente una domanda di revisione dei rapporti concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023 e che possa essere richiesta dal conduttore, limitatamente alle cinque mensilità da marzo a luglio 2020, una corrispondente riduzione del canone locatizio presumibilmente pari al 50% del canone contrattualmente stabilito-

20 agosto 2020

-Versamento IVA 2° trimestre-

16 settembre 2020

-Soggetti con ricavi e compensi commerciali inferiori, nel periodo d'imposta precedente, a 50 milioni di euro, che hanno subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019:

- a) versamento delle ritenute ex artt. 22 e 23 (redditi di lavoro dipendente e assimilati) e delle addizionali regionali e comunali relative ai mesi di aprile e maggio 2020;
- b) versamento dell'IVA;
- c) dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei suddetti versamenti, già prevista dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020 fino al 30 giugno 2020, è stata ulteriormente prorogata fino al 16 settembre 2020 (art. 126 D.L. n. 34/2020). I versamenti vanno eseguiti in unica soluzione o in quattro rate di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 -

-Comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni IVA 2° trimestre 2020 e trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse nel 2° trimestre 2020 e di quelle ricevute e registrate (sono escluse le ASD/SSD che sono in regime L. 398/91)-

31 ottobre 2020

-Trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate del Modello 770 (sostituti d’imposta);

-I soggetti in regime di L. 398/91 con esercizio sociale a 30 giugno 2020, devono redigere il rendiconto relativo alle entrate ed alle spese delle manifestazioni agevolate (due eventi nell’anno per un importo massimo di euro 51.645,00)-

16 novembre 2020

-ASD/SSD in regime L. 398/91: versamento IVA 3° trimestre 2020

30 novembre 2020

-ASD/SSD con bilancio al 31 dicembre 2019: trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione REDDITI 2020 per il 2019 e versamento della seconda rata di acconto IRES e IRAP 2020-

27 dicembre 2020

-Versamento acconto IVA 2020 (*metodo storico, previsionale, analitico*)-

31 dicembre 2020

-ASD/SSD con bilancio al 30 giugno 2020: versamento del saldo IRES 2019 e prima rata acconto IRES 2020;

il saldo IRAP 2019 non è dovuto come non è dovuto il 1° acconto IRAP 2020 (art. 24 D.L. n. 34/2020)-

Tale agevolazione è definitiva e, pertanto, l’importo della prima rata d’acconto IRAP 2020, non dovrà essere recuperato nell’acconto successivo o nel saldo (*vedasi le Circolari n. 57 del 20 maggio e n. 58 del 30 maggio della LND*).

-scadenza termini per effettuare l’opzione per la L. n. 398/91-

Entro il 31 maggio 2021: versamento della seconda rata acconto IRES e IRAP e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione REDDITI 2020 per il 2019-

Si riportano, di seguito, alcuni adempimenti da osservare

Compensazione di imposte (art. 3 D.L. n. 124/2019)

Con il D.L. 124/2019 è stata modificata la disciplina relativa alla **compensazione delle imposte**.

E’ stata estesa alle imposte sui redditi e IRAP la disciplina relativa alla compensazione orizzontale nel Mod. F24 del credito IVA per importi superiori a

5.000,00 euro. La compensazione potrà aver effetto soltanto a partire dal 10° giorno dalla data della presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito da compensare (*vedasi al riguardo la Circolare n° 33 del 15 gennaio 2020 della LND*)-

Utilizzo del contante

Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 è vietato l'uso del contante per importi superiori a duemila euro (art. 18 D.L. n. 124/2020)-

Si ricorda che per le ASD e SSD tutti i pagamenti fatti e ricevuti devono essere **non** in contanti se superiori a 1.000,00 euro ancorché la norma recata dal D.L. n. 124 abbia fissato il limite a duemila euro-

Trasparenza delle erogazioni della P.A.

I soggetti che ricevono sovvenzioni, sussidi, contributi non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo superiore a 10.000,00 euro, devono darne pubblicazione nelle note integrative al bilancio o sui propri siti internet (*art. 35 D.L. n. 34/2019 – vedasi la Circolare n. 24 del 20 novembre 2019 della LND*)-

Trasmissione telematica delle fatture

L'art. 16 del D.L. n. 124/2019 ha stabilito che la trasmissione telematica delle fatture è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento-

Si riportano di seguito alcune disposizioni emanate a seguito del Covid-19

Versamento IRAP

Non debenza del saldo IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e della prima rata d'acconto per il periodo successivo (*vedasi Circolari n. 57 del 20 maggio 2020 e n. 58 del 30 maggio 2020 della LND*)-

Contributo a fondo perduto

-E' prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto – art. 25 D.L. n. 34/2020 – a favore, tra l'altro, delle ASD e SSD in relazione ai proventi dell'attività commerciale svolta, che hanno subito un calo del fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 pari ad almeno un terzo del fatturato/corrispettivi di aprile 2019

Il contributo è determinato applicando alla differenza degli introiti in argomento tra il mese di aprile 2020 e quello del 2019, differenti percentuali e va richiesto inviando all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello tra il 15 giugno ed il 13 agosto 2020 (*vedasi le Circolari n. 59 del 1° giugno 2020 e n. 61 del 15 giugno 2020 della LND*)-

Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo

E’ concesso un credito d’imposta – art 28 D.L. n. 34/2020 – pari al 60% dell’ammontare del canone mensile per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ai soggetti che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi rispetto allo stesso mese o agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente (*vedasi le Circolari n. 59 del 1° giugno 2020 e n. 60 del 1°8 giugno 2020 della LND*)-

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

E’ concesso un credito d’imposta – art. 125 D.L. n. 34/2020 – pari al 60% delle spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (*vedasi le Circolari n. 57 del 20 maggio 2020 e n. 59 del 1° giugno 2020 della LND*)-



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 66 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Con la presente, si ritiene opportuno rammentare ai Comitati L.N.D., ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, il disposto di cui all'art. 94 ter, commi 12 e 13, delle N.O.I.F., in ordine ai termini individuati dalla norma citata ai fini dell'iscrizione delle Associate ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2020/2021.

- Art. 94 ter, comma 12, N.O.I.F.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive **entro il 31 Maggio** nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Premi e del Tribunale Federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche, **le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione ai rispettivi Campionati.**

Le Società interessate dovranno, pertanto, produrre al Comitato/Dipartimento/Divisione competente documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva **entro il 31 Maggio 2020**, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l'avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva, dall'Organo competente. **In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza.**

In caso di retrocessione della Società da un Campionato Nazionale ad un Campionato regionale, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque dovranno trasmettere al Comitato Regionale competente, **entro il 5 Luglio 2020**, un prospetto riepilogativo delle eventuali pendenze a carico della Società interessata rimaste inadempite a seguito di decisioni divenute definitive entro il 31 Maggio 2020, adottate dalla Commissione Accordi Economici, dalla Commissione Premi e dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche.



Analogamente, i Comitati Regionali dovranno trasmettere **entro il 5 Luglio 2020** al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, le posizioni relative ad eventuali pendenze economiche delle Società promosse ai Campionati Nazionali organizzati dai citati Dipartimenti e Divisione Calcio a Cinque, per la Stagione Sportiva 2020/2021.

- Art. 94 ter, comma 13, N.O.I.F.

Ai soli fini delle iscrizioni ai Campionati della Stagione Sportiva 2020/2021, le disposizioni riguardanti l'applicazione dell'art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. sono state derogate come di seguito riportato, giusto provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 217/A del 10 Giugno 2020 (cfr. Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 315 dell'11 Giugno 2020).

In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate **entro il 15 Luglio 2020** ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese **maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione ai rispettivi Campionati.**

Le Società interessate dovranno, pertanto, produrre al Comitato/Dipartimento/Divisione competente documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva **entro il 15 Luglio 2020**, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l'avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva, dal Collegio Arbitrale. **In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza.**

In caso di retrocessione della Società da un Campionato Nazionale ad un Campionato regionale, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque dovranno trasmettere al Comitato Regionale competente, **entro il 16 Luglio 2020**, un prospetto riepilogativo delle eventuali pendenze a carico della Società interessata rimaste inadempite a seguito di decisioni adottate dal Collegio Arbitrale e divenute definitive entro il 15 Luglio 2020.

I Comitati Regionali, invece, dovranno trasmettere **entro il 16 Luglio 2020** al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, le posizioni relative ad eventuali pendenze economiche delle Società promosse ai Campionati Nazionali organizzati dai citati Dipartimenti e Divisione Calcio a Cinque, per la Stagione Sportiva 2020/2021.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilìa



COMUNICATO UFFICIALE n. 343 **Stagione Sportiva 2019/2020**

La Lega Nazionale Dilettanti,

PREMESSO

- che con Comunicato Ufficiale n. 314 del 10 Giugno 2020, le cui premesse si intendono integralmente riportate nel presente Comunicato Ufficiale, la L.N.D. ha pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 214/A della F.I.G.C., di pari data, inerente le modalità di conclusione e definizione degli esiti della Stagione Sportiva 2019/2020 dei Campionati organizzati dalla stessa L.N.D. sia a livello nazionale che territoriale;

- che con Comunicato Ufficiale n. 324 del 18 Giugno 2020, le cui premesse si intendono integralmente riportate nel presente Comunicato Ufficiale, la L.N.D. ha, fra l'altro, reso noto che *"...per quanto riguarda l'organico del Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2020/2021, i 7 posti delle gare spareggio-promozione tra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza, ex art. 49 N.O.I.F., non disputate a causa dell'interruzione delle competizioni sportive della L.N.D., sono assegnati attraverso una graduatoria specifica, che terrà conto prioritariamente delle Società classificate ex-aequo al primo posto nelle classifiche cristallizzate del Girone unico di Eccellenza del C.R. Basilicata e del Girone "B" di Eccellenza del C.R. Piemonte Valle d'Aosta – considerati il valore del merito sportivo e la circostanza che le Società interessate si sono classificate al richiamato primo posto ex-aequo con identico numero di gare disputate ed ampio distacco dalla terza classificata – e successivamente delle 5 migliori Società tra le 26 rimanenti nella graduatoria tra le seconde classificate in Eccellenza all'esito dell'applicazione del cosiddetto criterio della media dei punti, cioè il rapporto tra il punteggio cristallizzato e il numero delle gare effettivamente disputate nel rispettivo Girone di Eccellenza. Qualora si dovesse verificare una situazione di ulteriore parità, si effettuerà il sorteggio tra le Società direttamente interessate, a cura della Lega Nazionale Dilettanti. Le 7 Società individuate in base ai suddetti criteri saranno rese note dalla L.N.D. attraverso proprio Comunicato Ufficiale..."*;



tutto quanto innanzi premesso, dispone che acquisiscono il diritto a partecipare al Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2020/2021 le Società **A.S.D. Rotonda Calcio (matricola 933851)** e **A.C.S.D. Saluzzo (matricola 38350)**, classificate *ex-aequo* al primo posto nelle classifiche cristallizzate rispettivamente del Girone unico di Eccellenza del C.R. Basilicata e del Girone “B” di Eccellenza del C.R. Piemonte Valle d’Aosta, al momento dell’interruzione definitiva di detto Campionato.

Per gli ulteriori provvedimenti, inoltre, si pubblica di seguito, in base alle formali comunicazioni fornite alla L.N.D. dai competenti Comitati Regionali, la Tabella riepilogativa contenente le denominazioni sociali delle Società seconde classificate nei rimanenti 26 Gironi dei Campionati di Eccellenza 2019/2020, con a fianco indicato il relativo coefficiente della media punti, cioè il rapporto tra il punteggio cristallizzato e il numero delle gare effettivamente disputate dalle Società interessate nel rispettivo Girone di Eccellenza al momento dell’interruzione definitiva di detto Campionato:

COMITATO	SOCIETA’	MATRICOLA	MEDIA PUNTI
Abruzzo	ASD Lanciano Calcio 1920	919074	2,035
Calabria	ASD Reggiomediterranea	58807	2,041
Campania gir. A	ASD Puteolana 1902	951513	2,296
Campania gir. B	USD Palmese	68962	1,852
Emilia Romagna Gir. A	ACD Colorno	932096	1,875
Emilia Romagna Gir. B	US Corticella	630409	2,041
Friuli Venezia Giulia	ASD Torviscosa	52780	2,136
Lazio Gir. A	ASD Real Monterotondo Scalo	934093	2,000
Lazio Gir. B	ASD Gaeta	936264	1,720
Liguria	US Sestri Levante 1919 SSDRL	49050	2,227
Lombardia Gir. A	FC Verbano Calcio	67307	1,857
Lombardia Gir. B	ASD Vis Nova Giussano	675786	2,190
Lombardia Gir. C	FC Lumezzane VGZ ASD	940753	1,809
Marche	US Anconitana ASD	947659	1,739
Molise	ASD Tre Pini Matese	795293	2,217
Piemonte Valle d’Aosta Gir. A	ASD Borgovercelli	945192	1,904
Puglia	USD Corato Calcio 1946 ASD	943767	2,160
Sardegna	ASD Castiadas Calcio	918797	2,087
Sicilia Gir. A	ASD Canicattì	941641	2,166



Sicilia Gir. B.	ACD Città di S. Agata	945252	2,363
Toscana Gir. A	ASD Fratres Perignano 2019	951482	1,880
Toscana Gir. B	AC Sinalunghese ASD	49380	1,840
Umbria	SSD Spoleto Calcio	206694	1,782
Veneto Gir. A	UC Montecchio Maggiore Srl	76341	2,045
Veneto Gir. B	ASD Portogruaro Calcio	938350	2,045
Trento e Bolzano	SCD Sport Club St. Georgen	44230	2,095

Sulla base della Tabella sopra riportata, le 5 migliori Società, tra i 26 Gironi rimanenti nelle graduatorie tra le seconde classificate in Eccellenza nella Stagione Sportiva 2019/2020, in applicazione del richiamato criterio della “media dei punti”, risultano quelle di seguito indicate:

- | | | | |
|--|----------------------------|---|-----------------------|
| 1) A.C.D. Città di S. Agata | (matricola 945252) | – | C.R. Sicilia |
| 2) A.S.D. Puteolana 1902 | (matricola 951513) | – | C.R. Campania |
| 3) U.S. Sestri Levante 1919 SSDRL | (matricola 49050) | – | C.R. Liguria |
| 4) A.S.D. Tre Pini Matese | (matricola 795293) | – | C.R. Molise |
| 5) A.S.D. Vis Nova Giussano | (matricola 675786) | – | C.R. Lombardia |

Dette Società, pertanto, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. e pubblicato sul richiamato Comunicato Ufficiale n. 324 del 18 Giugno 2020, in aggiunta alle indicate Società **A.S.D. Rotonda Calcio** e **A.C.S.D. Saluzzo**, acquisiscono il diritto a partecipare al Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2020/2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibia)



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

[Criteri di ammissione ai Campionati Regionali 2020/2021](#)

I Comitati Regionali dovranno pubblicare sui Comunicati Ufficiali la composizione degli organici (numero dei gironi e numero squadre ammesse) ed i meccanismi di “promozione/retrocessione” dai Campionati Regionali di calcio a 11.

Si fa presente che i criteri determinati dalla FIGC - Settore Giovanile e Scolastico non potranno essere modificati, né sarà possibile variare i punteggi attribuiti nelle tabelle A, B, C, D ed E.

I Comitati Regionali potranno eventualmente agire attraverso l'individuazione di ulteriori criteri regionali come specificato di seguito.

Diritto a partecipare ai Campionati Regionali

Sono AMMESSE DI DIRITTO, per la stagione sportiva 2020/2021, se fanno richiesta di partecipazione (in classifica):

1. le Squadre di società professionistiche non iscritte ai Campionati Nazionali Under 17 e Under 15 che ne fanno richiesta per la prima volta;
2. le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2019/2020 saranno retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D;
3. le squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi e Giovanissimi;
4. le squadre non retrocesse di ciascun girone.

I singoli Comitati Regionali territorialmente competenti, ove sia possibile sia per il numero di Società presenti che per motivi organizzativi e strutturali, potranno consentire la partecipazione ai Campionati Regionali Under 17 e Under 15 o ai Tornei Under 16 e Under 14 a squadre di Società professionistiche già impegnate nei Campionati Nazionali. Tale partecipazione, nell'ambito dei Campionati Regionali Under 17 e Under 15 e a discrezione di ogni singolo Comitato, potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di classifica ma senza la possibilità di conquistare i titoli regionali e di prendere parte alle fasi finali per l'aggiudicazione degli stessi e senza la possibilità di retrocedere e di prendere parte alle gare valevoli per la determinazione delle retrocessioni. Con le stesse modalità di partecipazione, ogni singolo Comitato Regionale potrà consentire l'iscrizione ai Campionati Provinciali di una seconda squadra di società dilettante o di puro settore.

INOLTRE, dopo aver assegnato gli eventuali posti disponibili sulla base dei criteri regionali pubblicati sui Comunicati Ufficiali, gli eventuali posti a disposizione saranno assegnati alle Società che partecipano nella stagione sportiva 2020/2021 al Campionato Nazionale di Serie D, purché ne facciano richiesta e non siano precluse, e sempre sulla base di ulteriori criteri regionali.

Preclusioni

***a cura della FIGC - Settore
Giovanile e Scolastico***

NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2019/2020, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni e di quelle riportate nei paragrafi 2.1 e 2.2 del Comunicato Ufficiale n° 1:

PRECLUSIONE alla partecipazione ai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE

1. *mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2019/2020) a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti* e/o Pulcini* fatte salve le specifiche esigenze regionali esclusivamente per le categorie Esordienti e Pulcini;*
2. provvedimenti di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società;
3. condanna della Società per illecito sportivo

** escluse le Società Professionistiche*

ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E' OCCORSA LA PRECLUSIONE

1. Esclusione della squadra per quanto disposto dalla sezione 8.5 "Classifica disciplina" del Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l'eccezione della condanna della società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le categorie;
2. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del Campionato 2019/2020 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali e locali) in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.
3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale, o alle sole gare valevoli per la determinazione delle retrocessioni, della stagione sportiva 2019/2020 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.
4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase eliminatoria e finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2019/2020 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.
5. ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Under 16 e Under 14. Nel caso di partecipazione esclusiva ai Tornei Under 16 e Under 14 e non ai Campionati Under 17 e Under 15, il ritiro della squadra costituirà motivo di esclusione.

Organico dei Campionati Regionali Under 17 e Under 15 - Eventuali posti a disposizione

a cura della FIGC – Settore Giovanile e Scolastico

Gli eventuali posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria redatta secondo i punteggi di seguito indicati tra le Società che hanno presentato richiesta di partecipazione ai Campionati Regionali ***(i punteggi indicati nelle tabelle A, B, C, D ed E, determinati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, non potranno essere modificati per nessun motivo)***:

A	MERITI TECNICI e DISCIPLINARI relativi a risultati conseguiti nella stagione sportiva 2019/2020	Punti
	<i>Società vincitrice del Campionato Provinciale Under 15 o Under 17 se intende partecipare al campionato dove non è risultata vincitrice</i>	20
	<i>Società vincitrice di girone del Campionato Provinciale nella medesima categoria per cui viene presentata richiesta</i>	10
	<i>Posizione nella classifica disciplina con la squadra della stessa categoria di quella per cui è stata presentata richiesta</i>	
	1° classificata	20
	2° classificata	15
	3° classificata	10
	4° classificata	8
	5° classificata	6
	6° classificata	5
	<i>Nota: per Società che hanno iscritto più squadre della medesima categoria si terrà conto del punteggio ottenuto dalla squadra "in classifica"</i>	
	<i>Società vincente la classifica disciplina - con la squadra "fuori classifica" - nel Campionato Provinciale della stessa categoria a cui si fa richiesta (Allievi o Giovanissimi)</i>	10

B	PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI GIOVANILI nella stagione sportiva 2019/2020	Punti
	<i>Partecipazione al Campionato Regionale Under 17</i> (non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2019/2020, è retrocessa)	20
	<i>Partecipazione al Campionato Regionale Under 15</i> (non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2019/2020, è retrocessa)	20
	<i>Partecipazione al Torneo Regionale Under 16</i> (non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2019/2020, è retrocessa)	10
	<i>Partecipazione al Torneo Regionale Under 14</i> (non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2019/2020, è retrocessa)	10
	<i>Partecipazione al Campionato Provinciale Under 17</i> Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato	5
	<i>Partecipazione al Campionato Provinciale Under 15</i> Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato	5
	<i>Partecipazione ai Tornei Esordienti</i> Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo	1
	<i>Partecipazione ai Tornei Pulcini</i> Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo	1
	<i>Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio con squadre esclusivamente femminili</i> Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo	5
	<i>Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio a Cinque (esclusi Esordienti e Pulcini)</i> Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo	3

C	ORGANIZZAZIONE della SOCIETA' nell'ambito dell'ATTIVITA' di BASE nella stagione sportiva 2019/2020	Punti
	Scuola di Calcio Élite come da elenco definitivo per la stagione sportiva 2019/2020	30
	Scuola di Calcio	10
	Centro Calcistico di base	5
	Partecipazione Fase Nazionale del Torneo Pulcini#Grassroots Challenge	5
	Convenzione con uno o più Istituti Scolastici (secondo i requisiti evidenziati nel CU n° 1)	2

D	ATTIVITA' DELLA SOCIETA' nella stagione sportiva 2019/2020	Punti
	Società di "Puro Settore Giovanile"	5

E	VARIE	Punti
	Partecipazione alle riunioni obbligatorie organizzate in ambito regionale e provinciale inerenti attività di Settore Giovanile e Scolastico (escluse le riunioni dell'attività di base) Per ogni riunione	2

Il Presidente del Comitato Regionale potrà disporre l'assegnazione di ulteriori 5 punti da assegnare per meriti particolari della Società.

L'organico dei Campionati Regionali, per la stagione sportiva 2020/2021, sarà così costituito:

Under 17: _____ gironi da _____ squadre ciascuno (totale squadre _____)

Under 15: _____ gironi da _____ squadre ciascuno (totale squadre _____)

Le Società che, al termine della stagione sportiva 2019/2020, si classificheranno agli ultimi _____ posti nei rispettivi gironi retrocederanno ai Campionati Provinciali, comprese le Società Professionistiche in classifica.

Ricordiamo che **le preclusioni hanno priorità rispetto al diritto di ammissione.**